SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

318ª SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO SOMMARIO E STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 29 GENNAIO 2003

(Antimeridiana)

Presidenza del vice presidente DINI,
indi del vice presidente CALDEROLI

INDICE GENERALE

RESOCONTO SOMMARIO . . . . . *Pag.* V-XIV

RESOCONTO STENOGRAFICO 1-55

ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel corso della seduta) 57-76

ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente consegnati alla Presidenza dagli oratori, i prospetti delle votazioni qualificate, le comunicazioni all'Assemblea non lette in Aula e gli atti di indirizzo e di controllo) 77-98

TIPOGRAFIA DEL SENATO (2050)

INDICE

RESOCONTO SOMMARIO

RESOCONTO STENOGRAFICO

CONGEDI E MISSIONI . . . . . *Pag.* 1

PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO 2

DISEGNI DI LEGGE

Seguito della discussione e approvazione, con modificazioni:

(1577) ***Deputati PISAPIA; PALMA ed altri; VITALI. – Modifiche al codice di procedura penale in materia di applicazione della pena su richiesta delle parti*** *(Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale):*

PRESIDENTE . . . . . .2, 8, 9 e *passim*
CAVALLARO *(Mar-DL-U)* . . . . . .2, 16, 17 e *passim*
ZANCAN *(Verdi-U)* . . . . . .3, 14, 20 e *passim*
FASSONE *(DS-U)* . . . . . .5, 8, 9 e *passim*
CALVI *(DS-U)* 6, 13
ZICCONE *(FI), relatore* . . . . . .7, 8, 18 e *passim*
VALENTINO, *sottosegretario di Stato per la giustizia* . . . . . .9, 24, 26 e *passim*
DALLA CHIESA *(Mar-DL-U)* 10, 38
DONATI *(Verdi-U)* . . . . . .10, 11, 22 e *passim*
MANZIONE *(Mar-DL-U)* 12, 15
CENTARO *(FI)* 14, 26
MARITATI *(DS-U)* . . . . . .15, 43, 45 e *passim*
BONFIETTI *(DS-U)* 16
CASTELLI, *ministro della giustizia* 21, 33
BOREA *(UDC:CCD-CDU-DE)* 36
BOBBIO Luigi *(AN)* 41
FLORINO *(AN)* 42, 43
TIRELLI *(LP)* 43

Verifiche del numero legale *Pag.* 10, 11, 22 e *passim*

Votazioni nominali con scrutinio simultaneo 13, 16, 21 e *passim*

SUI LAVORI DEL SENATO

PRESIDENTE 46

PROGRAMMA DEI LAVORI DELL'ASSEMBLEA

Integrazioni 47

CALENDARIO DEI LAVORI DELL'ASSEMBLEA 48

ALLEGATO A

DISEGNO DI LEGGE N. 1577:

Emendamento tendente a premettere un articolo all'articolo 1 57

Articolo 1 ed emendamenti 58

Emendamento tendente ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 1 65

Articolo 2 ed emendamenti 65

Emendamento tendente ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 2 68

Articolo 3 ed emendamenti 68

Articolo 4 ed emendamenti 69

Emendamento tendente ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 4 70

Articolo 5 ed emendamenti 71

Emendamento tendente ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 5 73

Articolo 6 ed emendamenti 73

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Per le Autonomie: Aut; Unione Democristiana e di Centro: UDC: CCD-CDU-DE; Verdi-l'Ulivo: Verdi-U; Misto: Misto; Misto-Comunisti italiani: Misto-Com; Misto-Indipendente della Casa delle Libertà: Misto-Ind-CdL; Misto-Lega per l'Autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-Libertà e giustizia per l'Ulivo: Misto-LGU; Misto-Movimento territorio lombardo: Misto-MTL; Misto-MSI-Fiamma Tricolore: Misto-MSI-Fiamma; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito repubblicano italiano: Misto-PRI; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti democratici italiani-SDI: Misto-SDI; Misto Udeur-Popolari per l'Europa: Misto-Udeur-PE.

Emendamento tendente ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 6 . . . . . *Pag.* 76

ALLEGATO B

INTERVENTI

Integrazione alla dichiarazione di voto finale del senatore Borea sul disegno di legge n. 1577 77

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA . 79

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione 89

Presentazione di relazioni 89

GOVERNO

Trasmissione di documenti . . . . . *Pag.* 89

CORTE DEI CONTI

Trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti 89

MOZIONI, INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

Annunzio 55

Mozioni 90

Interpellanze 91

Interrogazioni 91

RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del vice presidente DINI

La seduta inizia alle ore 9,30.

Il Senato approva il processo verbale della seduta antimeridiana di ieri.

Comunicazioni all'Assemblea

PRESIDENTE. Dà comunicazione dei senatori che risultano in congedo o assenti per incarico avuto dal Senato. *(v. Resoconto stenografico).*

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 9,34 decorre il termine regolamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento elettronico.

Seguito della discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge:

(1577) ***Deputati PISAPIA; PALMA ed altri; VITALI. – Modifiche al codice di procedura penale in materia di applicazione della pena su richiesta delle parti*** *(Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)*

PRESIDENTE. Ricorda che nella seduta antimeridiana di ieri si è conclusa la discussione generale e hanno avuto luogo le repliche del relatore e del rappresentante del Governo. Passa all'esame dell'articolo 1, nel testo proposto dalla Commissione, e degli emendamenti ad esso riferiti, compreso l'emendamento volto ad inserire un articolo prima dell'articolo 1.

CAVALLARO *(Mar-DL-U).* L'emendamento 1.2, per evitare il rischio di asistematicità e di stravolgimenti connessi all'applicazione del

provvedimento, riduce l'ambito della normativa ai reati per i quali è prevista una pena detentiva inferiore a tre anni. L'emendamento 2.2 prevede l'efficacia della sentenza di patteggiamento rispetto alla tutela delle parti offese, consentendo al giudice di pronunciarsi sull'azione civile e pertanto, eventualmente, stabilire il pagamento di una provvisionale o adottare provvedimenti di interdizione.

ZANCAN *(Verdi-U)*. L'emendamento soppressivo 1.100 si giustifica con lo stravolgimento che la norma ha subito nel corso dell'esame in Commissione, soprattutto a causa dell'inserimento, su iniziativa esclusiva della maggioranza, del comma 3-*bis*, che ha precluso l'ampio consenso che il provvedimento ha riscosso presso la Camera dei deputati. Tale comma prevede infatti che il giudice del patteggiamento decida non solo sulla pena, ma anche sulle modalità della sua esecuzione e quindi sulla concessione delle misure alternative. È una disposizione che si inserisce nella esasperata competizione tra la procedura del patteggiamento e quella del giudizio abbreviato e rappresenta un'inaccettabile forma di commercializzazione della giustizia. Determinerà inoltre sospensioni e ritardi del giudizio di merito, in quanto il giudice del patteggiamento non dispone di idonee strutture, che competono invece al tribunale di sorveglianza, per controllare efficacemente la possibilità di applicazione della pena alternativa.

FASSONE *(DS-U)*. L'articolo in esame risulta incongruo nella parte in cui esclude che soggetti definiti pericolosi e recidivi possano ricorrere al patteggiamento, in quanto tale pericolosità non dovrebbe incidere sulle modalità processuali (ed infatti non è stato escluso il ricorso al rito abbreviato), quanto piuttosto sulla concessione delle misure alternative, come previsto dall'emendamento 1.102. Con l'emendamento 1.106 si abroga la norma che consente al giudice del patteggiamento di decidere anche sulla concessione delle misure alternative; la norma approvata dalla Commissione, infatti, non prevede i corretti requisiti di applicazione della pena e rischia di provocare diseconomie processuali, in quanto il disaccordo delle parti può determinare un ulteriore giudizio nel merito dell'applicazione della pena.

CALVI *(DS-U)*. L'emendamento 1.103 generalizza il principio affermato dal precedente emendamento 1.102, secondo il quale alcune tipologie di reato ed alcuni soggetti non possono usufruire del patteggiamento se non a determinate condizioni, ripristinando l'impostazione originaria del testo, sia pure in forma più ragionevole e costituzionalmente corretta. Tuttavia, per ragioni di politica del diritto nell'ambito della lotta alla criminalità organizzata, ritiene più opportuno invitare il senatore Fassone a ritirare gli emendamenti 1.102 e 1.103.

FASSONE *(DS-U)*. Udite le considerazioni del senatore Calvi, ritira gli emendamenti 1.102, 1.103, 1.105 e 1.107.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

ZICCONE, *relatore*. Ritira l'emendamento 1.104, formulato come proposta di mediazione in riferimento all'emendamento 1.102. Esprime parere contrario sui restanti emendamenti ad eccezione dell'1.109 e dell'1.110, che invita a ritirare trattandosi di modifiche non necessarie; nel caso i presentatori li mantenessero, ne suggerisce una diversa formulazione. *(v. Resoconto stenografico)*.

VALENTINO, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Esprime parere conforme a quello del relatore, rimettendosi all'Assemblea sugli emendamenti 1.109 e 1.110.

FASSONE *(DS-U)*. Non accoglie le proposte di modifica del relatore sugli emendamenti 1.109 e 1.110, ribadendo da un lato le ragioni di uniformità rispetto alle disposizioni del testo unico sugli stupefacenti che non danno la facoltà ma prescrivono di allegare la documentazione che dimostri l'esistenza dei requisiti per la concessione delle misure alternative, dall'altro la necessità che la vicenda relativa al patteggiamento sia conclusa a monte dell'intervento del giudice.

PRESIDENTE. Su richiesta del senatore DALLA CHIESA (Mar-DL-U), dispone la verifica del numero legale prima di procedere alla votazione dell'emendamento 01.100. Avverte che il Senato non è in numero legale e sospende la seduta per venti minuti.

La seduta, sospesa alle ore 10,09, è ripresa alle ore 10,32.

Previe verifiche del numero legale, chieste dalla senatrice DONATI (Verdi-U), il Senato respinge l'emendamento 01.100 nonché gli identici 1.1 e 1.100. Sono quindi respinti la prima parte dell'1.2 (con la conseguente preclusione della restante parte e dei successivi 1.3 e 1.4) e l'emendamento 1.101.

MANZIONE *(Mar-DL-U)*. Pur non condividendo l'impianto generale del provvedimento, la norma di cui agli emendamenti 1.500 e 1.501, sui quali pertanto invita a votare a favore, potrebbe mitigare gli aspetti negativi derivanti dall'allargamento dell'istituto del patteggiamento a fattispecie di rilevante pericolosità, assicurando la tutela delle parti civili attraverso la riparazione del danno o comunque l'accertamento che non permangano conseguenze dannose o pericolose.

CALVI *(DS-U)*. Anche a nome del senatore Maritati sottoscrive gli emendamenti 1.500 e 1.501.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore MANZIONE (Mar-DL-U), è respinto l'emendamento 1.500.

ZANCAN *(Verdi-U)*. Dichiara il voto favorevole sull'emendamento 1.501 condividendo la previsione che subordina l'accesso al patteggiamento, in presenza di reati di rilevante gravità, alla riparazione del danno nei confronti delle vittime.

CENTARO *(FI)*. Dichiara il voto contrario di Forza Italia sull'emendamento in quanto la norma di cui al comma 1-*bis* offre garanzie in ordine all'esclusione dal patteggiamento di reati particolarmente gravi ed inoltre la disposizione di cui al successivo articolo 4 tutela adeguatamente le parti lese riconoscendo l'efficacia della condanna ai fini risarcitori.

MARITATI *(DS-U)*. Non convincono le argomentazioni del senatore Centaro in quanto la previsione di cui all'emendamento 1.501, che vale soltanto per i reati in cui il risarcimento del danno sia ottenibile, si traduce in un rafforzamento della posizione delle parti offese.

MANZIONE *(Mar-DL-U)*. La disposizione di cui all'articolo 4 fornisce assicurazioni per il successivo giudizio civile mentre la norma proposta nell'emendamento precisa che, contestualmente al patteggiamento, si sancisca il riconoscimento dei diritti delle parti offese.

BONFIETTI *(DS-U)*. Sottoscrive l'emendamento.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore MANZIONE (Mar-DL-U), è respinto l'emendamento 1.501. Sono altresì respinti gli emendamenti 1.106 e 1.108.

CAVALLARO *(Mar-DL-U)*. Dichiara il voto a favore dell'emendamento 1.109, che appare essenziale al fine di dare organicità alla disposizione che pone in capo al giudice del patteggiamento la decisione sull'applicazione di misure alternative offrendo garanzie circa una valutazione ponderata delle singole situazioni.

Il Senato respinge l'emendamento 1.109.

FASSONE *(DS-U)*. Invita a votare a favore dell'emendamento 1.110, su cui il Governo si è rimesso all'Aula che, nel caso di affidamento in prova, rinvia all'applicazione dell'articolo 47 della legge n. 354 del 1975.

ZICCONE, *relatore*. Non essendo contrario nel merito dell'emendamento, ma soltanto all'opportunità di introdurre una norma di tale tipo, modifica il parere precedentemente espresso e si rimette anch'egli all'Aula.

È quindi approvato l'emendamento 1.110 mentre risulta respinto l'emendamento 1.111 (testo 2). Il Senato approva l'articolo 1, nel testo emendato, respingendo invece il successivo emendamento 1.0.100.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 2 e degli emendamenti ad esso riferiti.

CAVALLARO *(Mar-DL-U)*. L'emendamento 2.2 prevede che in sede di patteggiamento si adottino anche decisioni ai fini del giudizio civile, perché non sempre vi è una coincidenza tra il responsabile civile e l'imputato, come nel caso delle assicurazioni per gli incidenti stradali; si mantiene tuttavia la possibilità, riconosciuta dall'ordinamento, di un intervento volontario del responsabile civile diverso dall'imputato nel procedimento del patteggiamento.

ZANCAN *(Verdi-U)*. L'emendamento 2.100, proponendo per ragioni di buon senso di uniformare l'applicazione del patteggiamento alla sola misura di tre anni di reclusione, tende a scongiurare sul nascere il contenzioso e la confusione che inevitabilmente deriveranno dal doppio regime previsto dal disegno di legge.

FASSONE *(DS-U)*. L'emendamento 2.101 riguarda la pena accessoria della confisca, che deve ricomprendere i beni costituenti il profitto del reato e non solo il prezzo dello stesso.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

ZICCONE, *relatore*. Ritira il 2.102 ed esprime, ad eccezione del 2.101, parere contrario sui restanti emendamenti.

CASTELLI, *ministro della giustizia*. Esprime parere conforme al relatore.

Il Senato respinge gli emendamenti 2.1, 2.3 e 2.4. Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore CAVALLARO (Mar-DL-U), è altresì respinto il 2.2. Previa verifica del numero legale, chiesta dalla senatrice DONATI (Verdi-U), è respinto il 2.100. Sono quindi approvati l'emendamento 2.101 e l'articolo 2, nel testo emendato, ed è infine respinto il 2.0.100.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 3 e degli emendamenti ad esso riferiti, avvertendo che il 3.1 si intende illustrato.

FASSONE *(DS-U)*. L'emendamento 3.100 (testo 2) riformula, ai fini della revisione della sentenza di condanna, il richiamo all'articolo 629 del codice di procedura penale, escludendo il riferimento alla lettera *a)* del successivo articolo 630, in quanto la sentenza di patteggiamento stabilisce l'accertamento dei fatti solo per quanto riguarda le parti e non rispetto a terzi.

ZICCONE, *relatore*. È favorevole al 3.100 (testo 2) e contrario al 3.1.

VALENTINO, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Concorda con il relatore.

Il Senato respinge l'emendamento 3.1 e approva l'emendamento 3.100 (testo 2), interamente sostitutivo dell'articolo 3.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 4 e degli emendamenti ad esso riferiti.

ZANCAN *(Verdi-U)*. La soppressione dell'articolo 4, proposta con l'emendamento 4.100, tende ad eliminare l'ulteriore ingiustizia per la parte offesa rappresentata dalla efficacia della sentenza ai fini del giudizio civile o amministrativo nei confronti del solo condannato, escludendo in quella sede le assicurazioni per i sinistri stradali o i responsabili di un'azienda per gli incidenti sul lavoro. Dà per illustrato il 4.101.

FASSONE *(DS-U)*. Poiché il patteggiamento rappresenterà lo strumento principale per la soluzione delle controversie penali, occorre compiere uno sforzo di razionalizzazione sistematica, in quanto la sentenza di condanna per patteggiamento, pur irrogando una pena, non dispone l'accertamento della colpevolezza ai fini civili. Pertanto, l'emendamento 4.0.100 (testo 2), con riferimento ad alcuni articoli essenziali del codice penale, distingue tra il fatto processuale della sentenza di condanna e quello sostanziale dell'accertamento del reato.

ZICCONE, *relatore*. È contrario a tutti gli emendamenti, in particolare a quello proposto dal senatore Fassone, che scoraggerebbe il ricorso al patteggiamento contro la *ratio* del disegno di legge.

VALENTINO, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Esprime parere conforme al relatore.

CENTARO *(FI)*. Il suo Gruppo è contrario all'emendamento 4.100, rilevando la contraddizione del senatore Zancan che vuole sopprimere l'unico articolo del disegno di legge che consente alla parte lesa di utilizzare la sentenza di condanna ai fini della responsabilità civile del condannato.

Il Senato, previa verifica del numero legale, chiesta dalla senatrice DONATI (Verdi-U), respinge l'emendamento 4.100. È altresì respinto l'emendamento 4.101 ed è approvato l'articolo 4. È infine respinto l'emendamento 4.0.100 (testo 2).

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 5 e degli emendamenti ad esso riferiti.

Presidenza del vice presidente CALDEROLI

FASSONE *(DS-U)*. Le occasionali modifiche introdotte in Commissione sulle misure alternative e sulle sanzioni sostitutive, caratterizzate da un criterio puramente matematico con il semplice raddoppio del livello della loro applicazione, incontrano la forte opposizione del suo Gruppo; la sanzione sostitutiva pecuniaria è applicata oggi con molta larghezza, mentre la libertà controllata e la semidetenzione, già di scarsa efficacia, sono sempre più sostituite dagli arresti domiciliari. L'emendamento propone almeno di tenere in considerazione le condizioni economiche del reo, come avviene in altri Paesi, per l'applicazione futura del patteggiamento.

ZANCAN *(Verdi-U)*. Con l'articolo 5 del provvedimento si consente, a totale discrezione del giudice, di convertire nella pena pecuniaria corrispondente a 15 milioni delle vecchie lire una condanna ad un anno e sei mesi di detenzione, da cui emerge lo scarso senso di giustizia sostanziale a favore dei ceti più abbienti. *(Applausi dal Gruppo Verdi-U e del senatore Piatti)*.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

ZICCONE, *relatore*. Ad eccezione del 5.103 recante la sua firma, esprime parere contrario agli emendamenti.

VALENTINO, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Concorda con il relatore.

Il Senato respinge gli emendamenti 5.100 e 5.101 (testo 2).

PRESIDENTE. Su richiesta della senatrice DONATI (Verdi-U), dispone la verifica del numero legale prima di procedere alla votazione dell'emendamento 5.102 e avverte che il Senato non è in numero legale. Sospende quindi la seduta per venti minuti.

La seduta, sospesa alle ore 11,49, è ripresa alle ore 12,02.

Con votazione preceduta dalla verifica del numero legale, chiesta dalla senatrice DONATI (Verdi-U), il Senato respinge l'emendamento 5.102. Sono quindi approvati gli identici emendamenti 5.103 e 5.104 e l'articolo 5 nel testo emendato.

FASSONE *(DS-U)*. L'emendamento 5.0.100 prevede l'iscrizione nel casellario giudiziario delle sentenze emesse attraverso la procedura del patteggiamento allargato.

Il Senato respinge l'emendamento 5.0.100 (testo 2).

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 6 e degli emendamenti ad esso riferiti.

ZANCAN *(Verdi-U)*. Gli emendamenti 6.103 e 6.104 sono volti a ridurre l'ambito di applicazione della legge nella fase transitoria. Infatti, mentre a regime il termine ultimo per chiedere il patteggiamento è l'udienza preliminare, nella fase transitoria tale facoltà viene estesa, con una norma impropria ed inquietante, anche al giudizio di appello, prevedendo addirittura che la Corte di cassazione applichi le sanzioni sostitutive ai processi in corso, determinando così un appesantimento ed una forzatura rispetto alle competenze del giudice di legittimità.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

ZICCONE, *relatore*. Ritira l'emendamento 6.105 ed esprime parere contrario sui restanti, ad eccezione del 6.102.

CASTELLI, *ministro della giustizia*. Concorda con il parere del relatore sugli emendamenti.

Il Senato, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti 6.100 e 6.101 e approva l'emendamento 6.102. Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice DONATI (Verdi-U), il Senato respinge l'emendamento 6.103. Con votazione preceduta dalla verifica del numero legale, chiesta dalla senatrice DONATI, il Senato respinge l'emendamento 6.104. È inoltre respinto l'emendamento 6.106. Il Senato approva l'articolo 6 nel testo emendato.

PRESIDENTE. L'emendamento 6.0.100 è precluso dalla reiezione dell'1.111. Passa alla votazione finale.

ZANCAN *(Verdi-U)*. Annuncia il voto contrario del Verdi su un disegno di legge che sarà causa di inefficienza del sistema giudiziario nonché di disparità di trattamento, in quanto l'ampliamento dell'istituto del patteggiamento anche a delitti particolarmente gravi precluderà l'accertamento dei fatti, che solo il processo può garantire, realizzando una sostanziale negazione di giustizia per le parti offese. *(Applausi dal Gruppo Verdi-U)*.

BOREA *(UDC:CCD-CDU-DE)*. Annuncia che il Gruppo, nonostante alcune perplessità, voterà a favore. Il Senato ha svolto un'efficace riflessione sul disegno di legge, per inquadrare in un quadro sistematico le esigenze emergenziali che lo hanno motivato e conciliare i contrapposti interessi. In particolare, sono da apprezzare le garanzie poste a tutela dei terzi e della serietà del giudizio rispetto all'applicazione dell'orientamento di politica legislativa volto alla equiparazione della sentenza patteggiata ad una sentenza di condanna. *(Applausi dal Gruppo UDC:CCD-CDU-DE)*.

DALLA CHIESA *(Mar-DL-U)*. Il Gruppo della Margherita si asterrà sulla votazione finale, sottolineando non solo gli aspetti negativi del provvedimento, quanto il suo iscriversi in un'attività legislativa che determina incertezza ed instabilità logica del sistema giudiziario perché incapace di perseguire con coerenza i due obiettivi cui il Parlamento dovrebbe tendere: garantire la sicurezza dei cittadini e deflazionare il carico giudiziario, alleggerendo le carceri. La maggioranza, al contrario, si muove in maniera schizofrenica, per cui da un lato rifiuta il cosiddetto indultino in quanto eccessivamente benevolo nei confronti dei colpevoli di alcuni reati e poi approva un disegno di legge come quello in esame che estende l'applicazione del patteggiamento anche a reati molto gravi. In questo quadro il Gruppo ha inteso segnalare attraverso emendamenti quale fosse l'ambito applicativo dell'istituto conciliabile con le esigenze di rigore e soprattutto avrebbe auspicato una maggiore protezione delle vittime e delle parti civili, i cui diritti non vengono efficacemente tutelati. Auspica pertanto una più accurata riflessione su questi temi, segnalando inoltre come l'articolo 6 determini un ulteriore snaturamento delle funzioni della Corte di cassazione. *(Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e DS-U).*

BOBBIO Luigi *(AN)*. Dichiara il voto favorevole di Alleanza Nazionale al disegno di legge n. 1577 che, con le modifiche apportate dal Senato, costituisce il necessario e valido adeguamento del sistema processuale alle attuali esigenze, specie in relazione a logiche deflattive e di snellimento procedimentale. Il patteggiamento non risolve la crisi cronica della giustizia, ma certamente, come modificato, potrà validamente contribuire alla soluzione dell'attuale difficile situazione, che tuttavia dovrà essere affrontata con misure generali tese al recupero della professionalità dei magistrati ed al profondo mutamento del blocco delle procedure penale e civile. Nel corso del dibattito le opposizioni, che pure avevano approvato il testo alla Camera dei deputati, hanno assunto un atteggiamento difficilmente comprensibile, proponendo misure tendenti a rendere meno efficiente la riforma dell'istituto e a reintrodurre nell'area di applicazione della giustizia negoziale reati e soggetti opportunamente esclusi nel testo proposto dalla Commissione giustizia. Altrettanto improprie appaiono le critiche fondate su esigenze di sicurezza, che non appartengono al DNA politico del centrosinistra e che non trovano riscontro nelle norme in esame, le quali vengono incontro alle richieste dei cittadini riducendo i tempi dei processi e consentendo la rapida applicazione delle pene. *(Applausi dal Gruppo AN e del senatore Moro).*

FLORINO *(AN)*. In dissenso dal Gruppo, esprime contrarietà al provvedimento che estende l'ambito di applicazione del patteggiamento anche a reati gravissimi come il tentato omicidio e la rapina. Una procedura che nega l'individuazione del reato e l'irrogazione di una pena adeguata sancisce la resa della giustizia nei confronti dei cittadini, sistematicamente aggrediti dalla criminalità, in particolar modo nelle aree meridionali. Quanto agli effetti deflativi del provvedimento, risultati ben più consistenti

potrebbero essere ottenuti impedendo che i magistrati trascurino i processi per dedicarsi a remunerati incarichi extragiudiziali. *(Applausi dal Gruppo AN e dei senatori Mancino, Cambursano e Magistrelli).*

TIRELLI *(LP)*. Dichiara il voto favorevole della Lega, ricordando che la soluzione della crisi della giustizia richiede scelte coraggiose le quali, come nel caso del provvedimento in esame, possono comportare alcuni, limitati effetti negativi. *(Applausi dal Gruppo LP e del senatore Carrara).*

FASSONE *(DS-U)*. L'Assemblea del Senato sembra aver affrontato con una certa leggerezza le tematiche poste da un provvedimento che avrà effetti rilevantissimi, diminuendo il ruolo della difesa e la collegialità nei processi, esaltando la funzione dei giudici per le indagini preliminari e di quelli dell'udienza preliminare, facendo sparire la pubblicità in larga parte dei processi e modificando la tipologia del giudizio. I Democratici di sinistra si asterranno dalla votazione rilevando che mentre il testo approvato dalla Camera dei deputati, pur evidenziando aspetti problematici che si è tentato di correggere con proposte migliorative, rispondeva alle esigenze di rapida definizione dei giudizi, quello in votazione è stato successivamente caricato di materie estranee quali le misure alternative e le sanzioni sostitutive. *(Applausi dal Gruppo DS-U).*

MARITATI *(DS-U)*. In dissenso dal Gruppo, dichiara il proprio voto contrario al provvedimento che introduce riforme all'istituto del patteggiamento tali da determinare, oltre al malcontento dei cittadini, ingiustizie sostanziali e inadeguata tutela delle parti offese.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice DONATI (Verdi-U), il Senato approva il disegno di legge n. 1577, nel testo emendato, autorizzando la Presidenza a procedere al coordinamento eventualmente necessario.

Calendario dei lavori dell'Assemblea

PRESIDENTE. Comunica le determinazioni assunte dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari in ordine al vigente programma dei lavori e al calendario dei lavori dell'Assemblea per il periodo dal 29 gennaio al 20 febbraio. *(v. Resoconto stenografico).*

Dà annunzio della mozione, dell'interpellanza e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza *(v. Allegato B)* e toglie la seduta.

La seduta termina alle ore 13,01.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente DINI

PRESIDENTE. La seduta è aperta *(ore 9,30).*

Si dia lettura del processo verbale.

ROLLANDIN, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del giorno precedente.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Antonione, Baldini, Bobbio Norberto, Bosi, Cursi, Cutrufo, D'Alì, Degennaro, Dell'Utri, Federici, Ferrara, Guzzanti, Mantica, Saporito, Sestini, Siliquini, Vegas e Ventucci.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Budin, Crema, Danieli Franco, De Zulueta, Gaburro, Giovanelli, Greco, Gubert, Iannuzzi, Manzella, Mulas, Nessa, Pellicini, Provera, Rigoni, Rizzi e Tirelli, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa; Forcieri, Gubetti e Palombo, per attività dell'Assemblea parlamentare della NATO; Girfatti, per partecipare alla riunione straordinaria della Conferenza degli organismi specializzati nella trattazione degli affari comunitari; Tomassini, per partecipare ad un convegno sul sistema di tutela della salute.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento *(ore 9,34).*

Seguito della discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge:

(1577) ***Deputati PISAPIA; PALMA ed altri; VITALI. – Modifiche al codice di procedura penale in materia di applicazione della pena su richiesta delle parti*** *(Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 1577, già approvato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che nella seduta pomeridiana di ieri si è conclusa la discussione generale e hanno avuto luogo le repliche del relatore e del rappresentante del Governo.

Procediamo all'esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commissione.

Passiamo all'esame dell'emendamento volto ad inserire un articolo prima dell'articolo 1, nonché degli emendamenti presentati a tale articolo, che invito i presentatori ad illustrare.

CAVALLARO *(Mar-DL-U)*. Signor Presidente, procedo semplicemente ad un'illustrazione congiunta dei vari emendamenti, evitando poi di appesantire l'esame delle singole fattispecie.

In particolare, ribadisco che uno degli emendamenti, quello principale, che noi abbiamo presentato, tende a diminuire l'impatto di questo provvedimento e a fissare la pena negoziabile nella pena massima di tre anni. Forse nell'emendamento andrebbe anche aggiunta l'espressione «sola o in aggiunta a pena pecuniaria», come nel testo che ci viene rassegnato. Questo perché a me pare che all'interno dei tre anni, che tra l'altro sono quelli ricompresi nell'applicazione della cosiddetta legge Simeone, ci sia meno distonìa e meno mancanza di sistematicità rispetto all'attuale assetto del sistema dei riti alternativi.Ciò comporterebbe la possibile applicazione della disposizione ad alcuni reati abbastanza significativi, ma non così stravolgenti e, al tempo stesso, la possibilità di un'ulteriore sistematica revisione dell'istituto senza stravolgerlo in maniera così corposa, come ieri ho segnalato, consentendone l'applicazione a fattispecie molto consistenti, rispetto alle quali credo occorra una riflessione più approfondita.

L'altro emendamento cui tengo particolarmente è il 2.2 che, a mio parere, consente di risolvere il problema dell'efficacia della sentenza, cioè quello della necessità che la sentenza di patteggiamento abbia delle conseguenze efficaci nei confronti delle persone offese. Segnalo in particolare proprio questo emendamento, perché propone, tra l'altro, di aggiungere il seguente comma all'articolo 445 del codice di procedura penale: «Se vi è richiesta della parte civile, il giudice pronuncia sull'azione civile ai sensi degli articoli 538 e seguenti. Le disposizioni ed i capi della sentenza che statuiscono sugli interessi civili sono impugnabili ai sensi dell'articolo 573».

In sostanza, si atteggia il procedimento a quello che accade già, per esempio, nei casi in cui, in grado di appello, si discute della prescrizione, laddove mantiene al giudice penale, pur in una pronuncia che sostanzialmente lo spoglia del potere penale, il potere di statuire sugli interessi civili. Vi è comunque la garanzia di un adeguato contraddittorio attraverso l'introduzione dell'impugnabilità. Questo tra l'altro consentirebbe da parte del giudice che accetta il patteggiamento, per esempio, l'emissione di provvedimenti di liquidazione di provvisionali, perché non è detto che debba liquidare l'intera richiesta della parte civile, o di provvedimenti interdittali. Gli altri emendamenti presentati da diversi colleghi vanno in questa direzione.

Aggiungo, infine, un commento sull'insieme degli emendamenti presentati. Manifesto un'altra perplessità in relazione alla struttura generale di questo provvedimento, perché diviene pressoché necessario distinguere tra le due forme di patteggiamento, tanto è vero che molti emendamenti tendono a stabilire che la concessione del beneficio, quando la pena irroganda superi i due anni, debba essere accompagnata ad un riguardo e ad un'attenzione per la figura della persona offesa o per gli effetti o i danni obiettivi che il reato produce, perché si può trattare di reato pluriioffensivo che produce altre conseguenze dannose.

A me pare che anche ciò vada segnalato e che in questa fase sarebbe opportuno ricondurre tutto a tre anni. Altrimenti, sostanzialmente, finiremmo per istituire due distinti istituti: quello del patteggiamento fino a due anni e quello del patteggiamento per pene superiori. Non mi sembra che vi siano le condizioni tecnico-giuridico-normative per creare due istituti concettualmente distinti, piuttosto che un unico istituto.

Chiedo scusa per quest'illustrazione congiunta, ma risparmieremo tempo in seguito.

ZANCAN *(Verdi-U)*. Signor Presidente, signori colleghi, con i due emendamenti che abbiamo presentato all'articolo 1 e in particolare con l'emendamento 1.100, soppressivo dell'articolo medesimo, si tende soprattutto ad eliminare una novità di grandissima rilevanza, introdotta con la lettera *b)* dell'articolo 1, e più precisamente con il comma 3-*bis*, modifica tutta da ascrivere alla maggioranza e per la quale non c'entra nulla, ovviamente, l'unanimità di decisione che si era determinata alla Camera dei deputati.

In primo luogo, osservo che il citato comma 3-*bis* prevede, in particolare, la possibilità non soltanto di patteggiare avanti al giudice del patteggiamento. Utilizzo questo termine nel senso proprio, perché è molto discutibile che si possa chiamare così un giudice del merito, dato che il giudice del patteggiamento, ovverosia quello dell'udienza preliminare, per definizione non vede prima l'imputato: lo vede per un tempo variabile dai 10 ai 20 secondi e quindi non conosce la persona. Non può quindi essere qualificato idoneamente giudice del merito, poiché per definizione non entra nel merito, salvo l'applicazione dell'articolo 129 del codice di procedura penale.

Ebbene, in forza dell'introduzione del comma 3-*bis* questo giudice (non del merito, ma – ripeto – del patteggiamento) sarebbe in grado di giudicare non soltanto la pena, ma anche le sue modalità di esecuzione. È chiaro che tale giudice non conosce l'imputato, mentre è evidente che decidere come eseguire una pena, ovverosia valutare quale pericolosità comporta un imputato o quali misure alternative possano aprirsi per lui, richiede una conoscenza del giudicabile che per definizione non ha il giudice del patteggiamento.

Ci troviamo dunque di fronte all'ennesima novità legislativa assolutamente scollata dalla realtà: basterebbe interpellare qualsiasi operatore in materia giuridica per capire quanto tutto ciò sia irrealizzabile per questo giudice che – lo ripeto – non ha alcuna conoscenza dell'uomo che deve scontare una certa pena.

In secondo luogo, questo giudice non solo non conosce la persona, e quindi non è in grado di valutare quale intensità e quali forme di esecuzione debba avere la pena, ma manca anche di idonee strutture per osservare e controllare la proposta di esecuzione, perché tutte le strutture sono allocate, al contrario, presso l'ufficio del giudice di sorveglianza. Bisognerebbe allora spostare tali strutture dal magistrato di sorveglianza, divaricarle e metterle anche a disposizione del giudice del merito, con una duplicazione di uffici e di compiti certamente non commendevole e non utile all'economia processuale.

A questo punto, il giudice del patteggiamento deve controllare e osservare se la proposta di esecuzione della pena è idonea. Ma per farlo, poiché deve verificare se, magari, in una certa casa vi siano dei vicini pericolosi o in una certa attività lavorativa si possa ipotizzare la presenza di persone che abbiano avuto precedenti penali, deve impegnarsi, perdere tempo, il che determina sospensione e ritardo di quel giudizio di merito, sia pure patteggiato che, al contrario, si intende accelerare.

Siamo dunque di fronte ad un grave ritardo e disservizio del giudizio di merito, fatto che, come ho già detto, ritengo non essere un dato commendevole.

Da ultimo, e in via definitiva, per poter decidere le modalità di esecuzione bisogna che quest'ultima sia un fatto attuale, ovvero che il giudice che decide si trovi in corso di esecuzione o nell'imminenza della medesima.

Sappiamo, al contrario, che buona parte delle sentenze patteggiate sono oggetto di ricorso in Cassazione, atteso che il ricorso medesimo si rende necessario per protrarre l'esecuzione. Il ricorso in Cassazione mediamente comporta un ritardo nell'esecuzione della pena di circa un anno, così che il giudice del merito non ha alcuna possibilità di verificare, nell'attuale, se le forme di esecuzione disposte – ad esempio, una determinata attività lavorativa – siano o meno congrue e idonee rispetto agli scopi dell'esecuzione stessa.

Concludo su tale tema, signor Presidente, che costituisce un punto fondamentale della nostra opposizione a questa modifica veramente stravolgente. Capisco la *ratio*, perché si è instaurata una sorta di competizione tra il patteggiamento e il giudizio abbreviato: mi sembra quasi di assistere alla competizione tra due sciantose di alto bordo che per avere miglior credito e miglior ingresso di utenza offrono favori diversificati. Che si possa patteggiare addirittura l'esecuzione rappresenta veramente il colmo della negazione e della commercializzazione di quella che dovrebbe essere un'attività sacra e seria dell'amministrazione della giustizia.

FASSONE *(DS-U)*. Signor Presidente, per economia dei lavori illustrerò solo alcuni degli emendamenti di cui sono primo firmatario.

L'emendamento 1.102 riproduce nella sostanza, con variazioni modeste, il testo pervenutoci dalla Camera dei deputati. La Commissione ha ritenuto di escludere radicalmente la praticabilità del rito speciale per taluni tipi di reato e per taluni tipi di soggetto. I reati sono quelli molto gravi di cui all'articolo 51, comma 3-*bis* e 3-*quater*, del codice di procedura penale, i soggetti sono i recidivi qualificati.

Non mi sfuggono la portata e il significato essenzialmente di politica criminale del testo elaborato in Commissione, ma ciò che mi induce a riproporre l'emendamento è una considerazione di indole giuridico-razionale. Non mi pare consentito escludere da un rito processuale determinati titoli di reato o determinati soggetti in considerazione della loro pericolosità. La pericolosità del soggetto o del reato giustifica l'esclusione da alcuni tipi di trattamento, giustifica cioè interventi preclusivi in punto pena, e così è avvenuto in passato per determinati delitti per i quali sono state escluse le misure alternative, i permessi, l'autorizzazione al lavoro esterno, la sospensione condizionale e altro. La tipologia della persona o del delitto può riverberarsi su preclusioni in punto sanzionatorio, non in punto riti processuali, tanto è vero che nessuno ha mai pensato di escludere questi soggetti, ad esempio, dal rito abbreviato.

Vi è un collegamento con la processualità della premessa: il patteggiamento costituisce uno scambio tra economia processuale e riduzione della pena. In questo caso non viene in considerazione l'economia processuale ma la qualità del soggetto. Sottolineo che tra i soggetti per i quali si propone l'esclusione c'è anche il recidivo qualificato, cioè il tossicodipendente che ha riportato due condanne per furto non può accedere a questo tipo di trattamento processuale, e ciò mi pare difficilmente sostenibile.

Quanto all'emendamento 1.106, molte considerazioni ho già svolto in sede di discussione e non le ripeto; muovo soltanto dalle repliche del relatore e del rappresentante del Governo i quali, soprattutto il primo, hanno riconosciuto la fondatezza delle mie obiezioni sul piano sistematico e giuridico, ma hanno ritenuto che sia comunque opportuno espandere la praticabilità di questo istituto anche sotto il profilo dell'applicabilità delle misure alternative.

A me pare che sia proprio la logica sottesa a queste repliche che non può convincere. Quando affermo che non si può pretendere la presenza di un organo specializzato come il tribunale di sorveglianza in tutti gli altri casi e non in questo, che non si può pretendere l'intervento degli esperti del trattamento con le misure alternative in tutte le altre situazioni e non in questa, che non si può porre a fondamento delle misure alternative l'osservazione e in questo caso non avviene, mi si risponde che di fatto avviene già qualcosa del genere, e che non c'è grande scandalo a farlo avvenire ulteriormente. È proprio questa la logica che contesto: l'intervento dovrebbe far sì che i requisiti, che il legislatore ha preteso per una corretta, razionale ed equa applicazione delle misure alternative, vi siano sempre, non che vi siano sempre meno.

Invito a considerare tutta la serie di inconvenienti, anche sul piano delle diseconomie processuali, che deriveranno da questa scelta. Potrà accadere – e statisticamente avverrà con una certa frequenza – che la difesa e il pubblico ministero, ad esempio, concordino sulla quantità di pena che può essere applicata per il reato ma divergano sull'applicabilità della misura alternativa che la difesa chiede e il pubblico ministero non è disposto a riconoscere, ovvero potrà essere il giudice stesso ad andare in disaccordo su questo solo punto. Assisteremo allora ad un'antinomia: il giudice applicherà la misura o la negherà senza conoscere la situazione di fatto, perché gli atti potranno al massimo prospettargli una conoscibilità del fatto-reato ma non della persona, ovvero la rifiuterà perciò solo, e avremo un giudizio incentrato esclusivamente sull'applicabilità o meno della misura alternativa. L'economia che volevamo realizzare sarà in realtà frustrata dal fatto che avremo un giudizio anticipato sull'oggetto stesso.

Ritengo davvero un passo avventato e inopportuno procedere ad un intervento settoriale, a morsi, nella delicatissima materia delle misure alternative. In via subordinata alla soppressione della lettera *b)*, ho prospettato emendamenti, che il relatore ha già dichiarato di voler considerare con attenzione, i quali rappresentano l'esigenza minimale, qualora fosse respinta la tesi principale, di costruire un minimo di procedura per il nuovo sistema che l'Assemblea si accinge ad approvare.

CALVI *(DS-U)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'emendamento 1.103 non è altro che la traduzione più generale dell'emendamento precedente, illustrato dal senatore Fassone. L'emendamento 1.102 prevede infatti che per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*, quando sia chiesta l'applicazione di una pena detentiva superiore ai due anni, soli o congiunti a pena pecuniaria, l'applicazione della pena sia su-

bordinata al fatto che l'imputato abbia eliminato o rimosso, se possibile, ogni conseguenza dannosa o pericolosa del reato, ovvero che abbia riparato interamente il danno; l'emendamento 1.103 sopprime, di quell'emendamento, le parole da «quando» fino a «pena pecuniaria». In altre parole, vi è una sorta di generalizzazione del concetto secondo cui alcune tipologie di reato e alcuni soggetti non possono patteggiare se non a talune condizioni.

Il testo pervenuto dalla Camera prevedeva che l'applicazione della pena, ai sensi del comma 1, fosse subordinata al fatto che non permangano conseguenze dannose o pericolose del reato eliminabili da parte dell'imputato.

In sede di Commissione abbiamo valutato questa formulazione – mi sia consentito dire – un po' ipocrita, nel senso che in realtà affermava un principio che non poteva avere un riscontro effettivo nella realtà.

Con gli emendamenti 1.102 e 1.103 si è tentato di riportare la definizione data all'articolo 1-*bis* in una visione più ragionevole e ragionata, tanto è vero che è stato già sottolineato come esistano problemi di ordine costituzionale e anche di sistematicità nel nostro ordinamento che consigliano questo tipo di formulazione.

Tuttavia, pur prendendo atto della solidità teorica di questo impianto, credo che vada posta alla nostra attenzione una questione di ordine più generale di politica del diritto.

Alcuni di noi – qui è presente il nostro presidente Centaro, ma anche i colleghi Ayala e Maritati – fanno parte della Commissione antimafia. Ovviamente abbiamo serie preoccupazioni che creando una smagliatura, sia pure di ordine certamente modesto, si possa dare un segnale sbagliato, si possa determinare un *vulnus* anche modesto all'intransigenza con cui noi abbiamo operato nei confronti di chiunque partecipi, anche a titolo minore, ad un'associazione criminosa e sia imputato in base all'articolo 416-*bis* del codice penale.

Pur apprezzando le ragioni teorico-generali con le quali il collega Fassone ha sostenuto la richiesta di approvazione dell'emendamento 1.102, sarebbe opportuno che egli voglia prendere in considerazione la possibilità di ritirare gli emendamenti 1.102 e 1.103 in virtù di questa considerazione di carattere più generale. Pur apprezzandone la formulazione corretta e certamente anche più vicina ai princìpi generali del nostro sistema ordinamentale, tuttavia, di fronte a problemi di politica del diritto più generale che riguardano la lotta alla criminalità organizzata e il nostro impegno contro la mafia in particolare e contro altre associazioni similari, rinnovo l'invito al collega Fassone di voler ritirare questi due emendamenti.

ZICCONE, *relatore*. Signor Presidente, l'emendamento 1.104 per la verità rappresenta una sorta di mediazione riferita all'emendamento 1.102. La sorte del mio emendamento, per quanto mi riguarda, è collegata quindi all'eventuale ritiro dell'emendamento 1.102: qualora venisse ritirato quest'ultimo emendamento, ritirerei anche l'1.104.

PRESIDENTE. Senatore Fassone, raccoglie l'invito al ritiro che le è stato rivolto?

FASSONE *(DS-U)*. Signor Presidente, un mio difetto, ormai non più medicabile in considerazione dell'età, è quello di sostenere o contrastare una tesi a seconda se essa sia corretta dal punto di vista razionale, tecnico ed etico.

Mi rendo, però, conto che nella politica esiste anche la categoria dell'opportunità. In considerazione di questa, raccolgo l'invito e ritiro gli emendamenti 1.102, 1.103, 1.105 e 1.107, mantenendo i restanti.

PRESIDENTE. Resta comunque inteso che l'emendamento 1.104 del relatore viene ritirato.

I restanti emendamenti sono da considerarsi illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti.

ZICCONE, *relatore*. Signor Presidente, come preannunciato nel corso della relazione, mi sembrano degni di attenzione gli emendamenti 1.109 e 1.110 che, secondo le intenzioni dei presentatori, correggerebbero in qualche misura la procedura attraverso cui viene applicata l'eventuale pena alternativa in questa fase. Non li considero, tuttavia, necessari perché ritengo scontato che, per quanto riguarda l'emendamento 1.109, l'imputato possa comunque presentare documenti nel termine previsto per sospendere il processo in attesa che venga deciso l'accoglimento o il rigetto da parte del giudice della proposta di patteggiamento. Quindi, inviterei i presentatori a ritirarlo.

Tuttavia, nell'ipotesi che i presentatori ritenessero comunque opportuno che fosse approvata questa norma, sono favorevole a condizione che la parola «deve» sia sostituita dalla parola «può». Infatti, tutti i documenti necessari potrebbero già essere agli atti, e quindi l'obbligo non avrebbe senso.

Per quanto riguarda l'emendamento 1.110, il discorso è in un certo senso analogo. Quando il testo del provvedimento prevede la trasmissione della sentenza al giudice di sorveglianza perché ne curi l'esecuzione, a mio avviso il giudice di sorveglianza deve anche dare le prescrizioni necessarie perché venga eseguita la misura alternativa. Quindi, ritengo superfluo l'emendamento 1.110 ed invito i presentatori a ritirarlo.

Se tuttavia intendessero insistere perché venga posto ai voti, chiederei che si preveda di inserire, dopo le parole «che ne cura l'esecuzione», in fine del terzo periodo del comma 3-*bis* dell'articolo 1, le parole contenute nelle ultime tre righe dell'emendamento 1.110, e cioè «le prescrizioni e le forme di controllo previste dall'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e dall'articolo 94 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990. n. 309». È questa una funzione che sostanzialmente può e deve esplicare in ogni caso il giudice di sorveglianza. Perciò, ripeto, invito al ritiro o chiedo di modificare l'emendamento nel senso da me suggerito.

Su tutti gli altri emendamenti all'articolo 1, il relatore si dichiara contrario.

VALENTINO, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello del relatore. Tuttavia, per quanto riguarda gli emendamenti 1.109 e 1.110 mi rimetto all'Aula, come cercherò di motivare.

Condivido le argomentazioni svolte a tal proposito dal relatore Ziccone. Non vi è dubbio che, nel momento in cui si propone una soluzione concordata che abbia quale effetto finale l'affidamento in prova al servizio sociale, ad esempio, il giudice che dovrà delibare l'accordo intercorso tra le parti debba avere elementi congrui che possano giustificare la misura alternativa che si richiede.

Introdurre questa previsione come momento obbligato mi sembra tutto sommato inutile. Ad ogni modo, poiché ne condivido il principio, mi rimetto all'Aula perché faccia le valutazioni che ritiene più opportune.

PRESIDENTE. Chiedo al senatore Fassone se accetta l'invito al ritiro dei suoi emendamenti oppure le modifiche proposte dal relatore.

FASSONE *(DS-U)*. Signor Presidente, non posso aderire alle richieste del relatore, non per un puntiglio, ma unicamente per non snaturare ulteriormente l'istituto che ci accingiamo a trattare.

Non dimentichiamo che, tra le misure alternative suscettibili di fare ingresso in questa fase, c'è quella di cui all'articolo 94 del testo unico sugli stupefacenti, prevista per il tossicodipendente con condanna sino a quattro anni di reclusione. Tale norma prevede che, a pena di inammissibilità, il richiedente debba produrre la documentazione necessaria: e questo mi impone la necessità di respingere la proposta di sostituire il verbo «deve» con il verbo «può», altrimenti introdurremmo proprio una deroga ad un principio fondamentale sancito nel testo unico sugli stupefacenti.

In secondo luogo, mi pare assolutamente necessario ribadire che la vicenda deve essere comunque conclusa nel momento in cui le parti fanno istanza e raggiungono l'accordo; non ci deve essere spazio per un'istruttoria da parte del giudice del patteggiamento perché, se gli togliamo una potestà istruttoria sul merito, è certamente impensabile che gliela diamo proprio sulle misure alternative. D'altro canto, il patteggiamento è stato giustificato dalla Corte costituzionale proprio sul punto che il giudice conserva una potestà di valutazione *ex* articolo 129 del codice di procedura penale. Quindi, occorre ribadire che questa procedura deve essere definita a monte dell'intervento del giudice.

Per questo mi pare necessario insistere sul testo originario dei miei emendamenti.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 01.100.

Verifica del numero legale

DALLA CHIESA *(Mar-DL-U)*. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non è in numero legale.
Sospendo la seduta per venti minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 10,09, è ripresa alle ore 10,32).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1577

PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori.
Passiamo nuovamente alla votazione dell'emendamento 01.100.

Verifica del numero legale

DONATI *(Verdi-U)*. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1577

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 01.100, presentato dal senatore Maritati.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.1, identico all'emendamento 1.100.

Verifica del numero legale

DONATI *(Verdi-U)*. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1577

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.1, presentato dai senatori Cavallaro e Dalla Chiesa, identico all'emendamento 1.100, presentato dal senatore Zancan e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 1.2, presentato dai senatori Cavallaro e Dalla Chiesa, fino alle parole «non supera».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 1.2 e gli emendamenti 1.3 e 1.4.

Metto ai voti l'emendamento 1.101, presentato dal senatore Zancan e da altri senatori.

Non è approvato.

Gli emendamenti 1.102, 1.103, 1.104 e 1.105 sono stati ritirati.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.500.

MANZIONE *(Mar-DL-U)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANZIONE *(Mar-DL-U)*. Signor Presidente, intervengo per una breve dichiarazione di voto e per rivolgere un invito a tutta l'Assemblea affinché ragioni ancora un attimo su questo patteggiamento allargato che ci sta impegnando stamattina.

Ho ascoltato con attenzione la discussione, condividendo le ragioni di quei colleghi che hanno parlato di una giustizia asimmetrica e negoziale che travalica i confini normali che erano stati disegnati e le ragioni di quelli che hanno lamentato un allargamento del negoziato per reati gravissimi rispetto all'originaria previsione dell'articolo 444 del codice di procedura penale che, come tutti sappiamo, era limitata ai reati punibili con una pena fino a due anni. È una norma che svilisce ancora di più il contraddittorio.

In questa logica, pur non condividendo complessivamente il provvedimento, mi sono posto un problema che ho cercato di evidenziare con gli emendamenti 1.500 e 1.501 ora alla nostra attenzione. Mi sono posto, cioè, il problema delle parti lese e mi sono detto: si potrebbe anche accedere ad un patteggiamento che sia esteso ai reati punibili con una pena fino a cinque anni, a condizione, per lo meno, che, per i reati nuovi i quali troveranno ingresso in questa clausola negoziale che consente di applicare direttamente la pena, si assicuri la tutela della posizione della parte civile.

Negli emendamenti che ho presentato si subordina la possibilità di concedere il patteggiamento per i reati con pena detentiva superiore a due anni all'avvenuto risarcimento o alla riparazione del danno da parte dell'imputato. Mi sembra una proposta saggia, che d'altra parte (non ci interessano le primogeniture) recupera una disposizione già contenuta nel comma 1-*bis* dell'articolo 1 nel testo approvato dalla Camera, che subordinava l'applicazione della pena ai sensi del comma 1 al fatto che non permanessero conseguenze dannose o pericolose del reato eliminabili da parte dell'imputato.

È quindi un percorso di chiarezza. Invito tutti i colleghi, di maggioranza e di opposizione, a misurarsi nel merito di questo emendamento, che non stravolge alcunché, che recupera una garanzia ulteriore per quelle parti lese che comunque, rispetto a questo percorso, vengono estromesse dal processo. Infatti, sappiamo che nel momento in cui c'è patteggiamento, non vi è alcuna richiesta della parte lesa, parte civile, che possa essere soddisfatta, se non quella del mero ristoro delle spese per la costituzione che viene fatta in quel caso.

Comprendo pure la possibilità di recuperare un percorso di garanzia per le parti lese con la modifica dell'articolo 4-*bis* della cosiddetta legge

Gozzini, la n. 354 del 1975, così come modificata, che consente l'accesso alle misure alternative alla detenzione a determinate condizioni; però, illustri colleghi, occorre recuperare un percorso fatto anche di chiarezza. Ribadisco che ho condiviso buona parte delle osservazioni critiche fatte dai colleghi, ritengo però, rispetto ad una, che possiamo in parte mitigare, che occorre recuperare un percorso di chiarezza, non per fare proclami, ma perché quando si modificano norme processuali occorre essere sereni e lungimiranti. In questo caso, occorre recuperare un ruolo e una tutela per le parti lese che, secondo me, sono assolutamente soccombenti.

Ecco perché mi rivolgo a tutti i colleghi, auspicando un voto sereno e condiviso, al di là degli schieramenti. Poiché l'emendamento in questione e il successivo 1.501 sono significativi, chiediamo il voto elettronico su entrambi.

CALVI *(DS-U)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALVI *(DS-U)*. Signor Presidente, io e il senatore Maritati intendiamo aggiungere la nostra firma agli emendamenti 1.500 e 1.501.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Manzione, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.500, presentato dal senatore Manzione e da altri senatori.

Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1577

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.501.

ZANCAN *(Verdi-U)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANCAN *(Verdi-U)*. Signor Presidente, l'emendamento 1.501 mi sembra di straordinaria importanza e, nello stesso tempo, di straordinaria semplicità. L'interrogativo che pone a tutto il Senato, ma in particolare ai colleghi della maggioranza, è il seguente: quando la pena in concreto irrogata supera i due anni, ovverosia siamo in presenza di reati gravissimi, come la rapina aggravata, il tentato omicidio o lo stupro, è giusto o no che si mandi a casa la persona offesa dicendole che ha perso tempo nel processo penale e che per i suoi danni adesso deve adire una lunga causa civile per farseli risarcire?

Questo emendamento sostiene che, allorquando i reati diventano gravi, seri, incidenti sulla persona parte offesa, allora la possibilità di accedere al patteggiamento deve essere subordinata al risarcimento del danno e all'eliminazione delle conseguenze dannose.

È una questione di civiltà, di buonsenso, di rispetto delle vittime del reato.

Credo che in modo trasversale quest'Assemblea possa accogliere l'emendamento in votazione, che mi sembra sommamente dignitoso e giusto.

CENTARO *(FI)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CENTARO *(FI)*. Signor Presidente, è giusto per l'Assemblea attualizzare l'emendamento all'interno del provvedimento nel suo complesso. Noi ci riferiamo al capoverso 1-*bis* del comma 1, che esclude in modo assoluto dal patteggiamento i reati di mafia, di terrorismo e altri crimini odiosi, elencati nell'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater* del codice di procedura penale.

Con l'emendamento in votazione noi faremmo rientrare gli autori di questi reati per pene superiori a 2 anni (quindi, dai 2 ai 5 anni: si tratta dunque di reati di una certa gravità come l'estorsione, la rapina e così via), se essi hanno riparato i danni, li hanno risarciti o hanno ammesso la colpa. Si sostiene che così facendo si aiuta la parte civile, ma si dimentica il contenuto dell'articolo 4 del presente disegno di legge che dà efficacia di condanna nei confronti del «condannato nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno». La parte lesa, quindi, è già tutelata attraverso l'articolo 4, mediante l'efficacia di condanna nel giudizio civile e nel giudizio amministrativo.

Mi chiedo, allora, quali possano essere le possibilità risarcitorie nel traffico di droga o nella estorsione: forse il pizzo che è stato momentaneamente estorto?

Ciò rappresenta quindi una possibilità per questi soggetti (che sono la manovalanza delle organizzazioni criminali e terroristiche) per ottenere uno sconto di pena: non vedo per quale motivo costoro debbano ottenerlo, considerando che comunque la parte civile – e cioè la persona lesa dal reato – è tutelata attraverso la previsione inserita all'articolo 4.

Il Gruppo Forza Italia, dunque, voterà contro questo emendamento.

MARITATI *(DS-U)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARITATI *(DS-U)*. Signor Presidente, intervengo a proposito dei rilievi fatti dal collega Centaro. Non posso condividerli e credo siano errati nella misura in cui nessuno potrà pretendere il risarcimento del danno nel momento in cui questo non sia possibile. Questi emendamenti completano il quadro complessivo, ma ci sono reati per i quali il risarcimento del danno sarà possibile: in quel caso noi poniamo quest'onere a carico dall'autore del reato e agevoliamo in maniera più concreta e immediata la parte offesa.

MANZIONE *(Mar-DL-U)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANZIONE *(Mar-DL-U)*. Signor Presidente, interverrò molto brevemente.

Non mi sento di condividere il percorso logico che il collega Centaro ha individuato per cercare di neutralizzare la valenza di questo emendamento.

Sappiamo benissimo che nel provvedimento c'è l'articolo 4, che opera una serie di valutazioni rispetto alle conseguenze della condanna ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale. Ma questo vale per il futuro: è una prognosi a venire rispetto al giudizio civile o amministrativo che dovrà essere iniziato dopo.

Vorremmo che contestualmente a tale negoziato, che con questo provvedimento si allarga e che consente all'imputato di ottenere una notevole riduzione di pena che si aggiunge a tutte le altre riduzioni, non ci sia un riconoscimento prospettico per le parti lese che hanno già subìto il danno, ma vi siano un riconoscimento e una possibilità contestuali, perché hanno entrambi esigenze da tutelare.

Ecco perché non mi riconosco nelle motivazioni sostenute dal collega Centaro e continuo ad insistere con i colleghi affinché tale emendamento venga approvato.

BONFIETTI *(DS-U)*. Signor Presidente, aggiungo la firma all'emendamento 1.501.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Manzione, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.501, presentato dal senatore Manzione e da altri senatori.

Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1577

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.106, presentato dal senatore Fassone e da altri senatori.

Non è approvato.

Ricordo che l'emendamento 1.107 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 1.108, presentato dal senatore Fassone e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.109.

CAVALLARO *(Mar-DL-U)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAVALLARO *(Mar-DL-U)*. Signor Presidente, onorevole Ministro, colleghi, vorrei fare una brevissima dichiarazione di voto su questo emendamento in quanto ritengo, come è stato già detto dal senatore Fassone, che tale modifica sia essenziale al fine di dare organicità e sistematicità all'istituto che stiamo costruendo in maniera completamente diversa da quella originaria, prevista dal codice di rito.

In sostanza, introduciamo un duplice sistema di patteggiamento: uno basato sulla pena detentiva ordinaria e un altro sulle misure alternative alla detenzione. A tal fine, nel nostro ordinamento attualmente la competenza non è mai del giudice del dibattimento, ma – come è stato più volte ricordato – competente è il giudice dell'esecuzione il quale dispone di strumenti cognitivi e accertativi per verificare se alcuni istituti, in particolare l'affidamento in prova e la detenzione domiciliare, hanno fondamento nelle ragioni soggettive e oggettive che in questo caso non più l'imputato ma il condannato ha diritto a far valere.

Nell'ordinario patteggiamento l'unico controllo, sicuramente sufficiente, che il giudice del dibattimento compie acquisendo il fascicolo del pubblico ministero è verificare se non vi siano le condizioni di applicazione dell'articolo 129 del codice di procedura penale: il giudice mantiene comunque un potere-dovere di controllare se, nonostante la sua volontà di accedere ad una richiesta di pena, l'imputato non possa essere prosciolto per ragioni che prevengono rispetto alla condanna, ma non ha alcun argomento né elemento per stabilire che l'imputato che avanza tale richiesta abbia diritto ad ottenere un trattamento di tipo afflittivo diverso dalla ordinaria detenzione.

Se non introduciamo la possibilità ed anche la necessità per il giudice del dibattimento di disporre, preventivamente all'accordo, di una serie di elementi, rischiamo fra l'altro di ottenere delle pronunzie empiriche e soprattutto non motivate oppure spesso motivate proprio nei casi in cui non vi sarebbe il merito per ottenere questo trattamento.

Com'è noto, proprio al delinquente abituale è più facile procurarsi una dichiarazione secondo cui è stato ammesso al lavoro e ha intrapreso un percorso terapeutico, mentre colui che non è attrezzato per tali misure rischia spesso di non ottenere questa tutela.

È necessario che il giudice disponga di questi argomenti e l'obiezione secondo cui si può «correggere il tiro» in fase esecutiva è fondamentalmente errata. Infatti, non è attualmente prevista una forma di cooperazione, una forma di osmosi fra le decisioni del giudice del dibattimento ed eventuali decisioni in fase di applicazione da parte del giudice dell'esecuzione. Si rischierebbe di creare una divergenza tra pronuncia dibattimentale e successiva applicazione e questo eventuale contrasto è pericoloso sotto l'aspetto dell'efficacia stessa della misura repressiva che si deve applicare. Conclusivamente, annunzio il voto favorevole del mio Gruppo ad un emendamento che ritengo essenziale.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.109, presentato dal senatore Fassone e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.110.

FASSONE *(DS-U)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FASSONE *(DS-U)*. Signor Presidente, considerato che il rappresentante del Governo si è rimesso all'Aula sull'emendamento 1.110, penso di essere giustificato se ne caldeggio l'approvazione, non perché esso risponda ad una mia personale convinzione ma perché rispetta il disposto testuale dell'articolo 47 dell'ordinamento penitenziario.

Nel testo proposto dalla Commissione vi è un'evidente dissociazione tra quanto stabilisce il giudice del patteggiamento, che in ipotesi ammette alla misura alternativa, e il magistrato di sorveglianza che dovrebbe individuarne il contenuto attraverso le prescrizioni.

Ciò non è consentito, colleghi, perché l'articolo 47 dell'ordinamento penitenziario prevede che la misura dell'affidamento in prova possa essere concessa quando si può ritenere che il provvedimento, anche attraverso le prescrizioni, contribuisca alla rieducazione del condannato e prevenga il pericolo che egli commetta altri reati. Non può quindi esservi dissociazione tra l'*an* e il *quomodo*, il giudice del patteggiamento non può assegnare la misura senza considerare il suo contenuto, l'utilità delle prescrizioni e la loro modulazione.

Ecco perché raccomando all'Assemblea di raccogliere lo spazio di libera valutazione che il Governo le ha affidato, evitando di recare un'ulteriore grave ferita al sistema delle misure alternative, già pesantemente vulnerato dal testo che ci accingiamo ad approvare.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, avete ascoltato le ragioni di carattere tecnico illustrate dal senatore Fassone, il quale ha richiamato l'articolo 47 dell'ordinamento penitenziario per raccomandare un voto favorevole all'emendamento 1.110.

ZICCONE, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZICCONE, *relatore*. Signor Presidente, proprio in virtù delle argomentazioni che ho esposto, a mio avviso, non c'è necessità di approvare l'emendamento; tuttavia, poiché non sono contrario al contenuto dello stesso, modifico il mio parere nel senso che anch'io mi rimetto all'Assemblea come ha fatto il rappresentante del Governo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.110, presentato dal senatore Fassone e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.111 (testo 2), presentato dal senatore Fassone e da altri senatori.

Non è approvato.

Risulta pertanto precluso l'emendamento 6.0.100.
Metto ai voti l'articolo 1, nel testo emendato.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.0.100, presentato dal senatore Fassone e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 2, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

CAVALLARO *(Mar-DL-U)*. Signor Presidente, mi limito a ribadire con assoluta forza che dopo la mancata approvazione dei precedenti emendamenti sull'articolo 1, a mio parere ancora con maggiore urgenza bisogna esaminare la richiesta, contenuta nell'emendamento 2.2, che in sede di delibazione della richiesta di patteggiamento si adottino anche delle decisioni relative alla parte civile. Diversamente, questa, che è già un convitato di pietra del nostro processo accusatorio, anche in processi di notevole rilevanza sociale (ribadisco che stiamo parlando della violenza carnale, della rapina pluriaggravata, del tentato omicidio) diventerebbe persona del tutto inutile al processo.

Faccio anche notare – perché mi è stata rivolta informalmente questa osservazione – che tale ipotesi non danneggia almeno apparentemente le ragioni di eventuali responsabili civili diversi dall'imputato, in particolare eventuali compagnie assicurative, anche se qui ormai ci muoviamo nel campo dei reati dolosi, quindi è difficilmente ipotizzabile che vi sia un soggetto diverso dall'imputato che debba rispondere delle conseguenze del reato. In ogni caso, ribadisco che nel nostro ordinamento esiste per il responsabile civile la possibilità di intervenire anche volontariamente nel processo penale; dunque, se le sue ragioni dovessero essere pregiudicate, potrebbe partecipare per discutere anch'esso degli interessi e degli effetti civili di un pronunzia di condanna.

Questo, fra l'altro, rafforza il fatto che, a mio parere, con questo ulteriore ampliamento, salvo specifiche eccezioni (cioè dovremmo costruire una regola opposta), la sentenza di patteggiamento deve essere sentenza di

condanna. Sta a noi, per esempio nei reati contravvenzionali, stabilire che comunque non costituisce sentenza di condanna.

ZANCAN *(Verdi-U)*. Signor Presidente, signori colleghi, l'articolo 2 introduce un doppio regime di patteggiamento per le condanne inferiori a due anni e per quelle superiori a due anni. Questo duplice regime, che farà contente generazioni di avvocati disonesti, che avrebbe fatto piacere ai mitici imperatori di Bisanzio, che aggiungerà confusione alla confusione, è la dimostrazione che tale disposizione non soltanto è sostanzialmente ingiusta, ma è anche tecnicamente del tutto imperfetta, perché introdurre due regimi di patteggiamento darà luogo a una straordinaria confusione nell'applicazione.

Allora, il mio emendamento 2.100, nel tentativo di trovare un punto di incontro, riducendo l'applicazione del patteggiamento esclusivamente alla misura mediana di tre anni di reclusione, ha un'aspirazione di buon senso che sembra essere stata dimenticata dalla maggioranza la quale ha proposto questo tipo di soluzione per quanto riguarda un istituto processuale che – ripeto – darà luogo a confusione e discussioni infinite con scarsissima efficacia per la rapidità del processo penale.

FASSONE *(DS-U)*. Signor Presidente, il mio emendamento 2.101 si pone nella scia di quello sforzo di razionalizzazione dell'istituto che la Commissione ha cercato di perseguire con concordia fino ad un certo punto, atteso che questo tipo di procedimento accenna a diventare il procedimento tipico, per la grande estensione che verrà ad assumere.

Qual è la proposta emendativa? Il testo che ci accingiamo a licenziare stabilisce che con la sentenza di condanna patteggiata non possono essere applicate pene accessorie o misure di sicurezza, ad eccezione della confisca. Ma non qualsiasi confisca è passibile di applicazione, bensì solo quella prevista dal comma 2) dell'articolo 240 del codice penale. Il giudice cioè potrà ordinare la confisca solo delle cose che costituiscono il prezzo del reato e non anche di quelle che costituiscono il prodotto o il profitto del reato stesso.

In 13 anni di applicazione dell'istituto, questa disposizione ha dato spazio a soluzioni necessitate ma profondamente inique, perché accade tutti i giorni nelle aule di tribunale che si addivenga alla condanna, ad esempio, di un piccolo spacciatore trovato in possesso di una certa quantità di eroina e di un certo quantitativo di euro, che sono proprio la prova dello smercio, e che il profitto della sua vendita gli venga restituito proprio perché non è il prezzo del reato ma il profitto dello stesso.

La giurisprudenza si è tormentata su questo punto, ma le Sezioni unite della Cassazione non hanno potuto fare a meno di dire che, siccome il codice considera distintamente il prezzo dal profitto, ove non si parla di profitto questo non può essere confiscato.

Analogamente, sono state restituite, proprio perché non rientravano in questa previsione, l'arma usata per commettere una minaccia aggravata (sentenza della Corte di cassazione del 26 aprile 1999), i videogiochi de-

stinati a giochi d'azzardo e, in tante altre situazioni, l'oggetto sicuramente illecito, ma che non costituisce il prezzo del reato e quindi non può essere confiscato.

A me sembra che, rimuovendo questo limite, otteniamo una certa qual migliore razionalizzazione dell'istituto, tra l'altro in coerenza con il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. A proposito della responsabilità delle persone giuridiche, esso prevede che con la sentenza di condanna è sempre disposta la confisca del prezzo o del profitto, proprio per superare questa antinomia. Raccomando quindi l'emendamento 2.101 all'approvazione.

ZICCONE, *relatore*. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 2.102.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

ZICCONE, *relatore*. Signor Presidente, il parere del relatore è contrario a tutti gli emendamenti all'articolo 2, ad eccezione del 2.101, su cui esprimo parere favorevole.

CASTELLI, *ministro della giustizia*. Il parere è conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.1, presentato dai senatori Cavallaro e Dalla Chiesa.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.2.

CAVALLARO *(Mar-DL-U)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Cavallaro, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.2, presentato dai senatori Cavallaro e Dalla Chiesa.

Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1577

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.3, presentato dalla senatrice Magistrelli.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.4, presentato dalla senatrice Magistrelli.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.100.

Verifica del numero legale

DONATI *(Verdi-U)*. Signor Presidente, chiedo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1577

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.100, presentato dal senatore Zancan e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.101, presentato dal senatore Fassone e da altri senatori.

È approvato.

Ricordo che l'emendamento 2.102 è stato ritirato.

Metto ai voti l'articolo 2, nel testo emendato.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.0.100, presentato dal senatore Maritati.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 3, sul quale sono stati presentati emendamenti, che invito i presentatori ad illustrare.

CAVALLARO *(Mar-DL-U)*. Do per illustrato l'emendamento 3.1, signor Presidente.

FASSONE *(DS-U)*. Signor Presidente, intervengo molto brevemente per illustrare l'emendamento 3.100 (testo 2).

L'articolo 629 del codice di procedura penale individua le condanne che sono soggette a revisione e non fa menzione della condanna patteggiata. Essa può ritenersi implicita, in quanto è equiparata alla sentenza di condanna, ove non sia diversamente disposto, e quindi deve ritenersi già inclusa. Tuttavia, non è appropriato che la sentenza di condanna patteggiata sia suscettibile di revisione per la previsione di cui alla lettera *a)* dell'articolo 630 del codice di rito (che infatti non viene menzionato nel mio emendamento), perché tale lettera prevede che la revisione possa essere chiesta quando «i fatti stabiliti a fondamento della sentenza o del decreto penale di condanna non possono conciliarsi con quelli stabiliti in un'altra sentenza penale irrevocabile».

Poiché noi abbiamo mantenuto, sia pure con correzioni parziali, il principio che la sentenza di condanna patteggiata non contiene accertamento quanto ai fatti, ma solo a quelli limitati di cui all'articolo 651, mi sembra corretto dire che la revisione è, sì, possibile, ma in tutte le altre ipotesi diverse da quelle della lettera *a)* dell'articolo 630.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

ZICCONE, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario all'emendamento 3.1 e favorevole all'emendamento 3.100 (testo 2).

VALENTINO, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Esprimo parere conforme a quello del relatore, signor Presidente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.1, presentato dai senatori Cavallaro e Dalla Chiesa.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.100 (testo 2), presentato dal senatore Fassone, interamente sostitutivo dell'articolo 3.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 4, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

ZANCAN *(Verdi-U)*. Signor Presidente, il nostro Gruppo ha presentato un emendamento soppressivo dell'intero articolo 4. Si tratta dell'articolo testé citato dal senatore Centaro per tentare inutilmente ed erratamente di dimostrare che la parte offesa non è assolutamente trascurata, anzi vilipesa, anzi svillaneggiata, da questo disegno di legge. Perché questo? Perché si dà una parziale, parzialissima efficacia al giudizio penale esclusivamente nei confronti del condannato, dimenticando che in 95 casi su 100 chi deve risarcire il danno non è l'imputato bensì il responsabile civile per conto dell'imputato.

Ad esempio, in materia di risarcimento di danni da sinistro stradale ciò che conta è agganciare la compagnia di assicurazione; in materia di risarcimento di danni da infortunio sul lavoro ciò che conta non è tanto ottenere la penale responsabilità del preposto o del dipendente quanto agganciare la responsabilità della ditta presso cui il primo o il secondo lavorano.

Sicché attribuire, in relazione al risarcimento dei danni, una mera efficacia di giudicato alla pronunzia nei confronti dell'imputato dimenticando che in realtà nel 99,9 per cento dei casi si agirà poi in sede civile nei confronti del responsabile civile, significa avere un doppio procedimento, divaricato e ancora una volta schizofrenico, ove vi sarà una pronunzia di responsabilità che non ha efficacia rispetto al risarcimento dei danni.

Si tratta quindi di un mero gioco ottico prevedere questa responsabilità dell'imputato senza che essa abbia un'efficacia sostanziale; un imputato di reati gravi potrà scapolare il processo senza aver fatto fronte a quei

doveri civili e morali, prima ancor che giuridici, contenuti nel brocardo secondo cui chi ha sbagliato deve pagare.

La riparazione del danno da parte di chi sbaglia è qualcosa che questo disegno di legge dimentica completamente e che ancora una volta debbo sottolineare come vizio di fondo dell'intero assetto del provvedimento.

FASSONE *(DS-U)*. Signor Presidente, l'emendamento 4.0.100 (testo 2) si pone anch'esso nel solco di razionalizzare l'istituto, atteso che questo si accinge a diventare l'istituto eletto del processo penale.

La sentenza di condanna patteggiata reca in sé un'irresolvibile antinomia poiché infligge una pena ma non accerta una responsabilità.

L'istituto del patteggiamento infatti è costruito non come un'ammissione di responsabilità da parte dell'imputato richiedente, bensì come un *nolo contendere*, cioè una dichiarazione di non volere il dibattimento al fine di pervenire alla sentenza di condanna.

Come tale, dicevo, reca un'antinomia interna: irroga una pena, ma non contiene un accertamento di colpevolezza.

Questo produce squilibri notevoli nel codice penale, perché il codice penale parte invece dal presupposto ovvio che sentenza di condanna e commissione di un reato siano equipollenti: non ci può essere una condanna se non è stata accertata la commissione di un reato. Ed allora, in talune situazioni il codice ricollega gli effetti alla presenza della condanna e in altre alla commissione di un reato, con l'illogicità che questa sentenza è, sì, una sentenza di condanna, ma non contiene l'accertamento. Quindi, in alcuni casi la sentenza di condanna patteggiata produce effetti, in altri no.

Il mio emendamento si propone di intervenire proprio su alcuni articoli essenziali del codice penale, ricollegando gli effetti della condanna al fatto processuale dell'esserci una condanna, prescindendo invece dal fatto sostanziale dell'essere stato accertato un reato.

Ritengo quindi che, in quella linea di razionalizzazione alla quale sia il relatore sia il Governo hanno dato assenso fino ad ora, anche questo emendamento possa e debba trovare accoglimento.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

ZICCONE, *relatore*. Le esigenze di razionalizzazione che sono state illustrate sono certamente vere. Il problema è che, attraverso la modifica suggerita dal senatore Fassone, che completerebbe il discorso del patteggiamento come vera e propria sentenza di condanna, sostanzialmente scoraggeremmo dall'aderire al patteggiamento moltissime persone e questo è contro la *ratio* dell'allargamento dell'istituto.

Avremmo, cioè, una norma (vorrei dirlo con chiarezza all'Aula per motivare le ragioni del mio dissenso e del mio parere non favorevole) che si contrapporrebbe ad una tendenza consolidata nella giurisprudenza

della Cassazione che, per evitare un eccessivo restringimento del patteggiamento, ha operato – diciamolo con franchezza – una forzatura interpretativa al fine di salvare l'istituto del patteggiamento.

Sono queste ragioni di realismo politico-giudiziario che mi spingono ad esprimere parere contrario.

VALENTINO, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.100.

CENTARO *(FI)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CENTARO *(FI)*. Signor Presidente, dichiaro il voto contrario di Forza Italia su questo emendamento.

Non mi esimo dal rilevare la contraddizione delle argomentazioni del collega Zancan. Nel momento in cui egli sostiene che questo provvedimento colpisce e lede le ragioni della parte lesa, chiede di sopprimere l'unico articolo in cui si afferma che la pronuncia *ex* articolo 444 del codice di procedura penale vale come sentenza di condanna, utile quindi, ai fini del giudizio civile e amministrativo, alla parte lesa nei confronti del condannato.

È una contraddizione estremamente palese che va proprio contro le ragioni che egli ha posto alla base delle sue argomentazioni.

DONATI *(Verdi-U)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DONATI *(Verdi-U)*. Signor Presidente, chiediamo la verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1577

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.100, presentato dal senatore Zancan e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.101, presentato dal senatore Zancan e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 4.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.0.100 (testo 2), presentato dal senatore Fassone e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 5, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

FASSONE *(DS-U)*. Signor Presidente, questo è l'altro punto di forte dissenso rispetto al testo presentato dalla Commissione, cioè mentre il cammino è stato in larga parte convergente, gli emendamenti sulle misure alternative e sulle sanzioni sostitutive registrano una nostra forte opposizione.

Presidenza del vice presidente CALDEROLI

(*Segue* FASSONE). La materia delle sanzioni sostitutive esige in effetti un intervento, ma non occasionale e non puramente aritmetico, come quello contenuto nel testo della Commissione, che si limita a raddoppiare il livello di loro applicazione.

Le sanzioni sostitutive, che operano ormai da 21 anni, sono nella pratica constatate di diversissimo significato criminologico e di diversa utilità. La sanzione più tenue, che è quella pecuniaria, che vent'anni fa giustificava una certa prudenza nella sua applicazione, perché il pericolo era poi l'incapienza del reddito del condannato e quindi la sostanziale inesigibilità, oggi, stante una situazione di maggior benessere, può e deve essere applicata con molta maggiore larghezza.

Al contrario, la libertà controllata si è rivelata un istituto di nessuna valenza, né dal punto di vista afflittivo, né del controllo e della dissuasione dei reati, né tantomeno della rieducazione: quindi, questa sanzione andrebbe depotenziata se non addirittura eliminata.

La semidetenzione, a sua volta, è stata in larga parte soppiantata e surrogata dalla detenzione domiciliare, che ha già un ambito che la copre completamente e addirittura investe un'area di condanne molto più elevata.

Ecco perché noi sosteniamo che un intervento su questa materia è necessario, ma non ancora una volta in questo modo, a strappi e a morsi, poiché rischia semplicemente di esaltare i difetti di ciascuna di queste misure.

Pertanto, il primo emendamento che ho presentato all'articolo 5 – il 5.100 – è interamente soppressivo dell'articolo. Essendomene prefigurata la sorte, ne ho presentato un altro, in via subordinata, il 5.101 (testo 2), che è di grande rilevanza e che affido all'attenzione del Governo, oltre che del relatore, proprio perché mira ad una razionalizzazione dell'istituto della pena pecuniaria che può essere, questo sì, lo strumento penale di domani per avere meno carcere producendo, ciò non di meno, una sanzione effettiva.

Con la formula dei tassi giornalieri proponiamo, appunto, l'adeguamento della sanzione pecuniaria alle condizioni economiche del reo. È una formula già in uso in molti Paesi e che produce la più tranquilla applicabilità di questa misura, che va incontro anche all'istanza di decarcerizzazione che ci accomuna tutti.

Per questo raccomando, quantomeno, l'approvazione dell'emendamento 5.101 (testo 2).

ZANCAN *(Verdi-U)*. Signor Presidente, illustro l'emendamento 5.102.

Signori colleghi, con un emendamento presentato in Commissione, in questo disegno di legge si è introdotta la possibilità di convertire in multa, ovverosia di ridurre a sola pena pecuniaria, la condanna quando la pena detentiva viene determinata entro il limite dei sei mesi. Se teniamo conto che ci si può arrivare in forza del patteggiamento, noi consentiamo che si sconti con la sola multa una condanna che potrebbe essere addirittura di un anno e sei mesi, se la matematica non è un'opinione.

Credo allora che il diritto penale non possa consentire una discrezionalità così divaricata, ovverosia che nell'applicazione della pena non vi possa essere un *gap* tra un anno e sei mesi di carcere, da una parte, e invece una pena pecuniaria, dall'altra, che sarebbe, nel caso, di 15 milioni di vecchie lire. Faccio notare che la possibilità di convertire la pena detentiva in pena pecuniaria è l'ennesimo favore che si fa a chi non tange né punto né poco tirar fuori 15 milioni di vecchie lire, mentre al contrario chi non ne dispone (come spesso succede, mi creda, signor Sottosegretario di Stato) deve scontare un anno di carcere.

È l'ennesimo favore che si concede in una situazione di vantaggio a chi ha disponibilità economiche, il che, ancora una volta, dimostra lo scarsissimo senso di giustizia sostanziale che questo disegno di legge complessivamente manifesta.

Dire che si può sostituire un anno di carcere con la multa significa veramente accettare una discrezionalità poco commendevole da parte dei giudici. Ancora una volta ritengo che questo sia un provvedimento schizofrenico; credo sia giusto restringere invece l'ambito di discrezionalità del giudice. Non possiamo accettare che un giudice converta in pena pecuniaria la detenzione di sei mesi e un altro giudice invece non lo faccia mai. Si tratta – ripeto – di una discrezionalità inaccettabile che va contro il principio che la legge deve essere uguale per tutti: significa mettere il denaro in contrapposizione con la privazione della libertà. Ripeto: tutto questo è inaccettabile. *(Applausi dal Gruppo Verdi-U e del senatore Piatti).*

PRESIDENTE. Il restante emendamento all'articolo 5 si intende illustrato.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

ZICCONE, *relatore*. Signor Presidente, le esigenze di razionalizzazione che sono state rappresentate con le proposte emendative in esame sono certamente condivise. Tutti siamo convinti – e voglio ribadirlo – della necessità di rivedere la materia delle sanzioni, soprattutto per quanto riguarda quelle sostitutive. Certamente, però, non possiamo farlo in questa sede, nella quale il richiamo alle pene sostitutive ha avuto il preciso e limitato significato di allargare concretamente le ragioni di favore per cui si prevede la pena patteggiata, che sono state illustrate nella relazione.

A titolo personale, ovviamente, non posso che impegnarmi ad essere favorevole, in tutte le occasioni che si presenteranno, ad esaminare con attenzione la modifica delle sanzioni in generale e di quelle sostitutive in particolare, ma – ripeto – ritengo che ciò non possa essere fatto in questa sede.

Per questa ragione esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti presentati, ad eccezione, ovviamente, del 5.103, da me presentato e dell'identico 5.104.

VALENTINO, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.100, presentato dal senatore Fassone e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.101 (testo 2), presentato dal senatore Fassone e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.102.

Verifica del numero legale

DONATI *(Verdi-U)*. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non è in numero legale.
Sospendo la seduta per venti minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 11,39, è ripresa alle ore 12,02).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1577

PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori.
Passiamo nuovamente alla votazione dell'emendamento 5.102.

Verifica del numero legale

DONATI *(Verdi-U)*. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1577

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.102, presentato dal senatore Zancan e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.103, presentato dal relatore, identico all'emendamento 5.104, presentato dal senatore Fassone.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 5, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.0.100 (testo 2).

FASSONE *(DS-U)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FASSONE *(DS-U)*. Signor Presidente, a legislazione vigente la sentenza di condanna oggetto di patteggiamento non viene iscritta sul casellario penale, ed è una disposizione di notevole favore perché possono essere oggetto di patteggiamento anche condanne di una certa gravità. Mi sembra che mantenere invariata la disciplina anche ora che il patteggiamento si estende a delitti di eccezionale gravità sia un eccesso di favore. Non dimentichiamo che nel patteggiamento a cinque anni possono rientrare delitti come la rapina, l'estorsione, lo stupro, lo spaccio di droga e altri di notevole gravità.

Non potendo, o almeno non ritenendo opportuno introdurre un arretramento della disciplina per le sentenze fino a due anni, quali già operanti, l'emendamento si propone di iscrivere nel casellario soltanto quelle del cosiddetto patteggiamento allargato, che ci accingiamo a licenziare.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.0.1.100 (testo 2), presentato dal senatore Fassone.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 6 e dei relativi emendamenti, che invito i presentatori ad illustrare.

ZANCAN *(Verdi-U)*. Signor Presidente, signori colleghi, come sempre il regime transitorio è quello che getta più inquietanti interrogativi sulla *ratio* della legge e pone immediato l'interrogativo: chi avvantaggia

chi? Il patteggiamento sino ad oggi ha avuto questo regime, ovverosia che il termine ultimo e di sbarramento per la richiesta di patteggiamento è l'udienza preliminare. Chi non patteggia per l'udienza preliminare ovviamente affronta un giudizio di primo grado e, in caso di condanna, un giudizio di appello. È chiaro che nel corso del giudizio di primo grado le prove possono avere un esito favorevole o contrario all'imputato, ma certamente si radica una posizione probatoria fissa, che dà poi luogo ad una sentenza di condanna o ad una sentenza di proscioglimento.

Ora, ritenere che sia ammissibile ricorrere alla possibilità di patteggiamento non soltanto nel giudizio di primo grado, ma addirittura nel giudizio di appello, in una situazione probatoria che si è andata consolidando o a favore della tesi di accusa o a favore della tesi di difesa, è, a mio avviso, un'applicazione assolutamente impropria. Né mi si venga a dire che il patteggiamento è una norma sostanziale, e quindi vale il momento in cui entra in vigore una nuova previsione di patteggiamento, perché in realtà vi è una decadenza processuale all'udienza preliminare per la quale vale il principio del *tempus regit actum.*

Mi pare quindi inquietante che si possa applicare questo patteggiamento allargato a processi che sono già in corso di svolgimento nel giudizio di primo grado, e addirittura hanno già avuto un esito di primo grado, magari appellato. A me pare che questa sia una ciambella di salvataggio assolutamente indebita per imputati che hanno già visto le loro *chance* probatorie sconfitte nel processo di primo grado, ovvero in appello.

Aggiungo, signor Presidente, che l'articolo 6 contiene una chicca giuridica, là dove prevede che nel caso di nuova applicazione delle norme sostitutive – con la possibilità, ad esempio, di convertire in multa la pena detentiva addirittura fino alla condanna di un anno – se il processo è già in sede di giudizio dinanzi alla Cassazione, competente a decidere, ad esempio, se anziché otto mesi di detenzione si debba erogare la corrispondente multa, diventa la stessa Suprema corte.

Allora, non solo il compito di questo giudice di legittimità, che vogliamo tutti rimanga nello stretto ambito del giudizio di legittimità, sarà oberato – mi rincresce citarlo oggi – da una serie imponente di ricorsi per legittimo sospetto *ex* legge Cirami che stanno provenendo da procedimenti di criminalità organizzata (il che spiega il devastante utilizzo di questa norma rispetto a un ordinato processo di Cassazione), ma sarà anche devastato dal compito assolutamente improprio, per un giudice di legittimità, di decidere se una condanna ad otto mesi di reclusione si deve convertire in una multa.

Siamo di fronte ad una rivoluzione sistematica, ad un'imperfezione tecnica talmente straordinaria che raccomando l'attenzione dell'Aula su quest'articolo 6, che credo proprio non possa essere accettato da chi conserva un ancoraggio minimale a princìpi corretti di diritto processuale.

FASSONE *(DS-U)*. Do per illustrati gli emendamenti 6.106 e 6.0.100, signor Presidente.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame. *(Brusìo in Aula. Richiami del Presidente)*. I colleghi che stanno chiacchierando amorevolmente al banco del Governo, potrebbero fare ciò in altra sede, disturbando meno il collega Ziccone?

ZICCONE, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti, ad eccezione del 6.102.

Accetto l'invito e ritiro il 6.105 e poi, con il consenso della Presidenza, chiederei all'Aula di accogliere anche la richiesta di entrata in vigore immediata della legge, per poter eventualmente risparmiare un po' sui tempi. Ma non insisto su questa richiesta: lascio decidere alla Presidenza.

PRESIDENTE. Senatore Ziccone, la Presidenza accetta se non c'è contrarietà da parte dell'Aula.

ZANCAN *(Verdi-U)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANCAN *(Verdi-U)*. Signor Presidente, intanto c'è un regolamento che prevede che dev'essere emanato nel termine di quattro mesi. Non ho compreso se la richiesta del relatore mira a far coincidere l'entrata in vigore del regolamento con l'entrata in vigore prevista dal comma 3-*quater* proposto con l'emendamento 1.111 (Testo 2).

ZICCONE, *relatore*. Sul regolamento il mio parere è contrario.

ZANCAN *(Verdi-U)*. Allora, sono contrario alla sua richiesta, perché una legge ingiusta più tardi entra in vigore, meglio è!

PRESIDENTE. Lasciamo quindi perdere il prospettato emendamento, se vi è la possibilità di rinunciarvi.

Qual è il parere del rappresentante del Governo sugli emendamenti presentati all'articolo 6?

CASTELLI, *ministro della giustizia*. Esprimo parere conforme a quello del relatore, signor Presidente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.100, presentato dai senatori Cavallaro e Dalla Chiesa.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.101, presentato dai senatori Cavallaro e Dalla Chiesa.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.102, presentato dal relatore.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.103.

DONATI *(Verdi-U)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Donati, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 6.103, presentato dal senatore Zancan e da altri senatori.

Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1577

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.104.

Verifica del numero legale

DONATI *(Verdi-U)*. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1577

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.104, presentato dal senatore Zancan e da altri senatori.

Non è approvato.

Ricordo che l'emendamento 6.105 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 6.106, presentato dal senatore Fassone e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 6, nel testo emendato.

È approvato.

Ricordo che l'emendamento 6.0.100 è precluso.

Passiamo alla votazione finale.

ZANCAN *(Verdi-U)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANCAN *(Verdi-U)*. Signor Presidente, mi scuso per essermi dilungato nei miei interventi; questi tuttavia sono stati dettati dalla tranquilla coscienza che la normativa in esame non apporterà efficienza e rapidità al processo, semmai sarà motivo di inefficienza e di disparità di trattamento.

Questo patteggiamento, che dovrebbe avere miglior sorte del giudizio abbreviato, potrà funzionare qualora il pubblico ministero dia un parere favorevole e il giudice avalli un patteggiamento a prezzi stracciati. Potrà funzionare se accetteremo che l'utilizzo di questo strumento processuale avvenga, in buona sostanza, attraverso un abuso, sempre possibile perché

nessuno è indenne da questa eventualità; purtroppo, la pigrizia è un vizio degli esseri umani e il patteggiamento può risultare comodo per togliersi processi «rognosi» nell'accertamento probatorio. Potrà funzionare se accetteremo che questo vizio diventi l'unico motivo di opzione tra il giudizio abbreviato (che dà lo stesso sconto, anzi lo dà per intero e obbligatoriamente) e il patteggiamento (che invece può dare lo sconto anche in forma ridotta, ma dovrebbe comunque essere sempre di un terzo); se accetteremo che ciò che fa propendere per il patteggiamento piuttosto che per il giudizio abbreviato sono i «regalini», quegli *optional* con cui si patteggia addirittura la misura della pena e se quest'ultima si sconti in regime di affidamento piuttosto che in regime di semilibertà: *optional* molto importanti per chi deve scontare la pena in carcere, ma lontani da una da una giustizia che dia pronunzie uguali per tutti.

Noi dunque respingiamo questa alternativa tra giudizio abbreviato e patteggiamento, proprio perché in tal modo si entrerebbe in una corsa mercantile tra due opposte deflazioni che non può giovare ad una retta amministrazione della giustizia che tenga conto del sacrosanto principio «la legge è uguale per tutti».

Ora, signor Presidente, colleghi, se a questa considerazione fondamentale ne aggiungiamo un'altra, e cioè si perdono valori del processo come momento di accertamento della verità nel contraddittorio rispetto a fatti gravissimi che magari hanno profondamente turbato la collettività; se diamo una risposta che non può accontentare una persona offesa che ha subìto un grave danno da delitti particolarmente gravi; se quindi il richiamo all'efficienza è errato, perché non è mai efficiente una negazione di giustizia (a meno di fare una straordinaria equazione: giustizia negata, giustizia efficiente); se tutto questo, come io credo, deve essere respinto, allora i colleghi hanno la piena e assoluta argomentazione del fermo no, mio personale e del Gruppo Verdi-l'Ulivo, di cui in questo momento sono portavoce, al provvedimento in esame. *(Applausi dal Gruppo Verdi-U).*

BOREA *(UDC:CCD-CDU-DE)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOREA *(UDC:CCD-CDU-DE)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la soluzione individuata dalla Camera nel trasmetterci il disegno di legge in esame rispondeva ad alcune esigenze emergenziali che naturalmente non potevano non essere condivise, ma che andavano inscritte in un quadro ordinamentale dal quale non si può prescindere, pena il non cogliere le peculiarità di quel delicatissimo istituto che è il cosiddetto patteggiamento. È questa l'ambizione con cui il Senato si è accinto al suo lavoro, ed è questo il risultato che, ci pare, rende onore al suo ruolo storico di «Camera di riflessione».

La Commissione giustizia si è mossa alla ricerca di una modalità ermeneutica che soddisfacesse la descrizione che le Sezioni unite della Cassazione hanno dato dell'istituto del patteggiamento nella nota sentenza n. 3600 del 18 aprile 1997. Si tratta, in pratica, di un procedimento che, per avere concreta prospettiva applicativa in chiave deflattiva, non poteva non presentarsi con connotati di spiccata eccentricità rispetto al sistema processuale, anche perché privo di concrete radici nella nostra tradizione culturale e giuridica.

L'accordo raggiunto tra le parti – come emerge già dai lavori preparatori del codice Vassalli, ma anche dalla successiva giurisprudenza costituzionale – trova un limite ordinamentale nella terzietà del giudizio, ma questo è a sua volta limitato a qualificazione del fatto, applicazione e comparazione delle circostanze e commisurazione della pena. L'accordo tra le parti non potrebbe mai essere considerato prova legale della penale responsabilità dell'imputato o dell'indagato, neppure quando promosso da una sua proposta: nonostante *ictu oculi* la domanda di pena sia una confessione di responsabilità per fatti concludenti, neppure in tal caso uno Stato di diritto potrebbe rinunciare al principio secondo cui l'autoconfessione non può sostituire la libertà di convincimento del giudice.

Sebbene il giudizio di correttezza salvaguardi dalle più clamorose discrasie della richiesta dalle risultanze allo stato degli atti, la definizione proposta dalle parti risulta troppo dipendente dall'equilibrio (occasionalmente) raggiunto in sede procedimentale tra accusa e difesa, per vincolarvi una declaratoria formale della verità storica, consacrata nella sentenza.

Dall'oscillazione delle posizioni processuali potrà scaturire un maggiore o minore effetto sulla commisurazione della pena in concreto proposta, sempre fatto salvo il potere del giudice sancito nella nota sentenza della Corte costituzionale n. 313 del 1990, ma non potrà impegnare l'ordinamento fino ad una pubblica affermazione della verità storica, che non è nella disponibilità delle parti e che, se deve essere compiuta, implica poteri del giudice ben superiori alla mera delibazione del merito.

È evidente, onorevoli colleghi, che conciliare questi elementi è difficile, ma è l'obbligo al quale si sono accinti illustri colleghi della Commissione giustizia, ai quali va riconosciuto il merito di aver contribuito ad elaborare emendamenti che hanno notevolmente e sostanzialmente migliorato il testo.

Le modifiche imposte dalla realtà circostante sono state recepite dal relatore e dalla maggioranza. Ecco da dove nasce la minuziosa dinamica della casistica, anche amministrativa, come ha opportunamente ricordato il senatore Ziccone, illustre relatore su questo disegno di legge. La giustizia amministrativa si è pronunciata contro una trasposizione «secca» del giudicato patteggiato in altro tipo di giudizio. La sentenza del TAR del Lazio dell'8 aprile 2002, n. 2896, ad esempio, ha osservato che nella sentenza di patteggiamento occorre distinguere i due diversi profili dell'affermazione di responsabilità e dell'accertamento di responsabilità, il secondo dei quali, al pari del primo, immancabile, ma in concreto più o meno esau-

stivo a seconda della maggiore o minore completezza delle indagini del pubblico ministero.

Deve quindi ritenersi che, in sede di procedimento disciplinare a seguito di sentenza di patteggiamento, in nessun caso l'amministrazione potrà recepire acriticamente l'affermazione di responsabilità contenuta nella pronuncia penale, dovendo invece valutarne l'accertamento di responsabilità, la cui utilizzabilità in quanto tale e come fonte esclusiva di convincimento, transita, con ogni evidenza, attraverso la verifica della completezza di detto accertamento.

Ecco perché si è imposta una rimeditazione dell'orientamento di politica legislativa, che richiede un'equiparazione della sentenza di patteggiamento a quella di condanna, ulteriore rispetto all'articolo 2 della legge 27 marzo 2001, n. 97, che la introdusse per la prima volta in rapporto al giudizio disciplinare. Essa è passata attraverso importantissimi paletti che il Senato ha ritenuto di porre a garanzia dei terzi e della serietà del giudizio. L'equiparazione del patteggiamento alla sentenza di condanna non sarà mai piena, perché essa opera nei confronti del solo condannato nel giudizio civile o amministrativo in riferimento alle restituzioni e al risarcimento del danno.

Visto che il tempo a mia disposizione sta per scadere, mi avvio a concludere, illustre Presidente, affidando al testo scritto che consegno agli atti ulteriori argomentazioni della dichiarazione di voto.

L'affermazione di responsabilità ricavata dal contesto motivazionale della sentenza di patteggiamento potrà utilizzarsi come utile prova legale in giudizi civili futuri.

Nonostante le perplessità manifestate, anche dal Gruppo UDC:CCD-CDU-DE, in ordine alle problematiche evidenziate, preannuncio il voto favorevole del Gruppo stesso sul disegno di legge in esame. *(Applausi dal Gruppo UDC:CCD-CDU-DE).*

PRESIDENTE. Colleghi, vorrei fare un appello all'Assemblea. Dovrebbero ancora intervenire in sede di dichiarazione di voto cinque senatori, ai quali chiedo di contenere l'intervento nei limiti del possibile, perché vorrei sperare di mettere ai voti il provvedimento questa mattina. La seduta pomeridiana riguarderà il dibattito sulle comunicazioni del Ministro degli affari esteri e quindi l'esame del provvedimento ora in votazione, se non concluso, slitterebbe alla giornata di domani: ove possibile, vorrei quindi concluderne l'esame nel corso di questa seduta.

DALLA CHIESA *(Mar-DL-U)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DALLA CHIESA *(Mar-DL-U)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, andrò incontro alla sollecitazione testé svolta dal Presidente e quindi interverrò per un tempo inferiore a quello assegnatomi.

La Margherita si asterrà sul provvedimento in votazione. Vorrei tuttavia precisare che si tratterà di un'astensione carica di valenze e valutazioni negative, che terrà dunque conto del voto della Camera, che registrerà una volta di più lo scarto esistente tra il giudizio dato dai colleghi della Camera dei deputati e quello espresso dal Senato. È un'astensione che parte da una valutazione di ordine generale.

Credo, cioè, che in questo momento dobbiamo tener conto, come Parlamento, di esigenze apparentemente, e a volte di fatto, contrastanti che devono essere governate attraverso la nostra azione legislativa.

Da una parte, abbiamo bisogno di dare risposta ad una domanda di sicurezza, soprattutto a quella non fondata su percezioni soggettive, ma che nasce da bisogni effettivi dei cittadini di vedersi garantito un livello soddisfacente della convivenza sociale e civile; dall'altra, dobbiamo soddisfare il bisogno, che ci viene segnalato sempre di più, di deflazione dei processi e di decarcerizzazione del nostro sistema penale. Per tenere insieme queste due esigenze (che – ripeto – sono apparentemente, ma a volte di fatto, contraddittorie), occorre muoversi con una strategia consapevole. Dobbiamo sapere in che modo essere rigorosi, come essere più severi e in che forme avviare una legislazione di tipo deflazionistico-clemenziale, come è stato detto – che punti a svuotare, per quanto possibile, le carceri.

Spesso ci si abbandona, anche nei dibattiti televisivi, a seconda del corno del dilemma che viene privilegiato, ad una campagna demagogica verso l'una o l'altra scelta. Credo però che si debba fare seriamente appello al Parlamento perché il maggiore rigore venga perseguito e al tempo stesso le necessarie misure deflazionistiche vengano approvate.

Affinché questo doppio obiettivo venga rispettato, però, non possiamo procedere con misure legislative slegate e tra loro non coordinate: ancora una volta ci troviamo dinanzi ad una misura che non presenta alcun coordinamento con altre che pure abbiamo già approvato o stiamo discutendo. Dobbiamo dunque chiarire quali sono le zone di flessibilità che non contraddicono l'esigenza del rigore.

Ebbene, già ieri il collega Cavallaro molto acutamente ha chiarito che nel provvedimento in votazione le zone di flessibilità sono francamente eccessive e contraddicono l'esigenza del rigore. Non possiamo pensare di far rientrare nell'area del patteggiamento una serie di reati gravemente lesiva dei diritti dei cittadini, come il tentato omicidio o la violenza carnale.

È stato ricordato come ormai vi sia – o vi sarebbe, con l'approvazione di questo provvedimento – un'area ristrettissima di reati per i quali il patteggiamento non è previsto e come dunque si vada ben oltre la filosofia deflazionistica invocata quando tale istituto è stato introdotto.

Mi pare, allora, che questa norma renda schizofrenico il nostro sistema legislativo, introducendo indubbi elementi di incertezza, e anche di instabilità (direi perfino logica), in chi debba valutare cosa facciamo in una settimana e nella successiva. Non si capisce, cioè, quale sia il nostro orientamento. Non si comprendono le polemiche contro l'indultino e,

al tempo stesso, l'approvazione di un provvedimento sul patteggiamento anche per il tentato omicidio. Non si capisce, da un lato, il rigore massimo del quale ci siamo fatti carico per il 41-*bis* e, dall'altro, l'approvazione di provvedimenti di questo tipo.

Richiamo allora il Parlamento ad essere consapevole della necessità strategica di garantire stabilità (pur inseguendo entrambi i corni del dilemma: rigore e sicurezza da una parte e misure deflazionistiche e decarcerizzazione dall'altra), perché la società e gli attuali problemi della giustizia ce lo impongono.

Vi è poi una questione che riteniamo di dover sollevare con forza e che non mi sembra il collega Centaro nel suo intervento abbia affrontato – almeno a mio avviso – in modo soddisfacente sul piano logico: la protezione delle vittime, delle parti civili.

Quando è stato discusso il provvedimento sul legittimo sospetto, da parte nostra si è cercato comunque di introdurre nella sua logica il diritto della parte civile di sollevare il problema di una giustizia «giusta», perché non fosse soltanto l'imputato a poterlo sollevare. Ci è stato risposto che il nostro sistema normativo – e si è invocata in questo senso la sistematicità delle norme – taglia fuori per tanti aspetti la parità dei diritti all'interno del processo per le parti civili. In questo modo si perde ogni volta l'occasione per innovare in senso favorevole alle parti civili e non si fa che ribadire, in tutte le norme, la marginalità della parte civile nel processo e la secondarietà dei suoi diritti. Questa è una ulteriore occasione perduta.

Anche in questo caso vi sono schizofrenia e contraddizione – almeno nelle dichiarazioni rese – tra le nuove leggi che dovrebbero garantire maggiormente i cittadini vittime di reati e le norme che introduciamo, che invece non le garantiscono affatto.

Questo è il motivo per cui manifestiamo contrarietà al provvedimento in esame, una contrarietà che si esprimerà attraverso l'astensione, nell'ambito della ragionevolezza parlamentare, dato che alla Camera per la seconda volta si è votato in una certa direzione.

Solleviamo infine – e non ci stancheremo di farlo – il problema dello snaturamento delle funzioni della Cassazione. Ancora una volta queste ultime vengono previste prescindendo da quelle che la Costituzione le assegna: tra queste, quella di essere «Corte di legittimità». Prevedere, cioè, che la Cassazione può intervenire direttamente nel decidere misure sostitutive della pena detentiva costituisce una violenza alla funzione, costituzionalmente stabilita, propria di questo organo. Mi è stato obiettato – anche nel corso di una conversazione con il sottosegretario Valentino – che già altre volte si è andati in questa direzione, ma non ritengo questa una ragione sufficiente per continuare ad allargare progressivamente il fossato tra le funzioni costituzionalmente definite della Corte di cassazione e quelle che noi, norma dopo norma, le andiamo assegnando fino a trasformarla in una terza corte di merito. Non possiamo farlo, e comunque su questa linea invitiamo il Parlamento ad essere più riflessivo e prudente.

Per queste ragioni ribadisco il nostro voto di astensione. *(Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e DS-U).*

BOBBIO Luigi *(AN)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOBBIO Luigi *(AN)*. Signor Presidente, dichiaro il voto favorevole del Gruppo Alleanza Nazionale su questo importante provvedimento.

Credo si tratti – possiamo dirlo con chiarezza e convinzione – di un momento di necessario e valido adeguamento del sistema processuale alla realtà e alle esigenze concretamente manifestatesi in questi anni nell'ambito dell'esperienza procedimentale, particolarmente in relazione alle logiche deflative e soprattutto di snellimento procedimentale e processuale cui l'istituto dell'articolo 444 e seguenti del codice di procedura penale si ispira.

Sicuramente il patteggiamento, anche nella forma che approveremo, non risolverà la crisi cronica della giustizia, con ciò intendendo dire una volta di più che non dobbiamo parlare di emergenza dell'amministrazione della giustizia, ma di una crisi che ormai si sta cronicizzando perché ereditata da decenni di amministrazioni e di Governi.

Questo istituto, modificato con l'approvazione del disegno di legge in esame, è certamente un valido contributo alla soluzione di una situazione particolarmente delicata e difficile. Ciò non vuol dire però che la maggioranza e il Governo non intendano seguire altre strade nell'affrontare la crisi della giustizia penale. L'istituto *ex* articolo 444 del codice di procedura penale è un rimedio interno alla crisi del sistema; le altre vie che dovranno essere seguite sono esterne, incidono sul sistema stesso e riguardano *in primis* il recupero della professionalità dei magistrati (dato da cui non possiamo prescindere in una logica di miglioramento dell'efficienza del sistema), nonché profondi interventi sul blocco delle procedure, penale e civile.

Devo dire con grande chiarezza ai colleghi dell'opposizione che non è facile capire il loro atteggiamento in quest'Aula; infatti, il provvedimento licenziato dall'altro ramo del Parlamento è stato pienamente condiviso da parte delle forze politiche di minoranza. Non mi è facile comprendere perché l'opposizione in quest'Aula abbia fatto dichiarazioni in profonda distonia rispetto a quelle rese alla Camera e abbia assunto atteggiamenti che sembrano tendere a paralizzare, a rendere impossibile o meno efficiente la riforma di un istituto che non è stato introdotto nel nostro sistema, con il nuovo codice di procedura penale, dall'area politica che compone l'attuale maggioranza di Governo.

La maggioranza in questo ramo del Parlamento ha cercato di migliorare la modifica del citato articolo 444, giungendo alla definizione netta di talune esclusioni, oggettive e soggettive, dalla possibilità di ricorrere a tale istituto, esclusioni legate doverosamente alla gravità dei reati e alla proclività a delinquere di taluni soggetti, tali da rendere gli uni e gli altri non meritevoli, per fini di tutela sociale oltre che di coerenza ordinamentale, di accedere a questo tipo di soluzione procedimentale.

Paradossalmente, proprio alcuni emendamenti dell'opposizione, che sono stati respinti, tendevano a reintrodurre queste categorie di reati e di soggetti nell'area del possibile ricorso all'articolo 444. Perdonatemi se lo ripeto ancora una volta: questo tentativo, ancorché motivato dottamente, non mi convince e non riesco tuttora a capirne le motivazioni, se non quelle di frapporre un inutile e improduttivo ostacolo sul cammino di una riforma necessaria.

Non capisco neanche il riferimento di alcuni colleghi al concetto di sicurezza, che non appartiene al loro DNA istituzionale, come dimostrano decine di leggi approvate che di tutto sembrano curarsi tranne che della sicurezza dei cittadini. Il concetto di sicurezza è esaltato da questa normativa, che riguarda la sicurezza dei cittadini, configurando ipotesi di chiusure immediate di procedimenti, abbreviando i tempi della risposta giudiziaria ai reati e configurando ipotesi di immediata restrizione carceraria. Quale migliore risposta all'esigenza di sicurezza dei cittadini?

In conclusione, ricordo che la giustizia negoziale non è stata introdotta dall'area di centro-destra; poiché esiste nell'ordinamento vigente, noi intendiamo migliorarla e renderla più efficiente. Essa è peraltro patrimonio comune di tutti i Paesi di rito accusatorio – e l'Italia appartiene ormai da dieci anni a questo ambito – e non mina in alcun modo i princìpi centrali del processo, anzi li esalta. *(Applausi dal Gruppo AN e del senatore Moro).*

FLORINO *(AN)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

FLORINO *(AN)*. Signor Presidente, mi corre l'obbligo di chiedere scusa al Gruppo di appartenenza e al Governo per il dissenso che manifesterò.

Ho seguìto attentamente l'*iter* di questa legge e le varie schermaglie giuridiche di alto spessore che certamente, cari ex magistrati, non arriveranno mai alla gente comune. I vostri argomenti di così grande spessore dovrebbero, invece, arrivare con modestia, con un linguaggio elementare ai cittadini, ripetutamente e sistematicamente aggrediti dalla delinquenza comune. Quello che i cittadini comuni dappertutto vanno criticando e denunciando è soprattutto una selvaggia e sistematica aggressione, soprattutto nelle regioni meridionali, nei confronti della gente inerme.

Vorrei tanto capire, ad esempio, come si può procedere nei confronti di un branco di giovinastri che aggrediscono un pensionato di settantacinque anni riducendolo in fin di vita. A quindici giorni dall'avvenuto decesso, ancora non sono stati trovati i colpevoli. Vorrei tanto sapere se, rispetto alla carezza che viene a mancare ai nipoti, a quello scorcio di vita di un pensionato che ha dato il massimo di sé alla società, si debba procedere o meno nei confronti di chi ha commesso il reato. Ebbene, la procedura giudiziaria ormai la conosciamo. Ove mai i colpevoli venissero

scoperti, verrebbe applicata la preterintenzionalità e quindi sarebbero scarcerati.

Vorrei tanto capire come si fa a non comprendere che ogni giorno a Napoli e in Campania si commettono decine e decine di reati. Ieri è stato massacrato il giovane figlio di un avvocato per rubargli il motorino e il cellulare. È questa Napoli, è questa la Campania, è questo il Meridione, dove avvengono aggressioni continue che mettono a rischio l'incolumità di cittadini che hanno dato e danno il loro contributo a questa società.

Il testo al nostro esame consentirà di patteggiare una sentenza di condanna sino a cinque anni diminuendola di un terzo; si avrà la possibilità di patteggiare per reati gravissimi – qualcuno lo ha rilevato – come il tentato omicidio, la rapina e altri sottratti al patteggiamento ordinario. Qualcuno ha ritenuto di parlare di giustizia negoziata; ebbene, io dico che si tratta della resa della giustizia, poiché nega il dibattimento, l'individuazione del reato commesso, la pena che merita il criminale.

Più che altro, così come recita la legge, occorre esercitare l'obbligatorietà dell'azione penale nei confronti di chi si macchia di un reato, mentre viene meno il principio sostanziale del diritto nel sancire pene e certezza delle stesse per chi commette reato.

Un altro motivo addotto è stato che il provvedimento al nostro esame consentirà di deflazionare – altro termine difficile da far recepire ai cittadini comuni – le aule e i processi.

Colgo l'occasione della presenza in Aula del Ministro della giustizia per chiedere se non sia il caso di inviare al Consiglio superiore della magistratura note precise e particolareggiate sul ruolo extragiudiziario di tanti magistrati che, come riportato da un corsivo su «Il Mattino» di Napoli di qualche settimana fa, si traduce in incarichi extragiudiziari nell'ordine di 1.500 l'anno – un *record* tutto italiano – per un importo complessivo, per arbitrati e risoluzione di contenziosi, di 1.600 miliardi di vecchie lire. Se i magistrati sono impegnati in arbitrati e contenziosi traendo vantaggio dal doppio incarico, di certo si lasciano scoperti aule di giustizia e processi *(Applausi dal Gruppo AN).*

MARITATI *(DS-U)*. Facciamo la legge. Cosa vuoi?

FLORINO *(AN)*. Non diamo, così, la possibilità al cittadino comune di rispondere con forza e fermezza a questo allargamento dei cordoni della giustizia con la remissione in libertà di delinquenti comuni che attentano alla libertà civile. Ecco perché il mio voto su questo provvedimento sarà contrario. *(Applausi dei senatori Mancino, Magistrelli e Cambursano).*

TIRELLI *(LP)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TIRELLI *(LP)*. Signor Presidente, dichiaro il voto favorevole del Gruppo Lega Nord con un brevissimo commento. Sentito tutto quello

che è stato detto, anche qualche considerazione condivisibile da parte dell'opposizione, ritengo che a volte ci voglia un po' di coraggio; certo, qualche disguido potrà essere, ma se vogliamo ottenere un risultato dobbiamo anche rischiare. Mi sembra che in questo caso il rischio sia minimo rispetto ai vantaggi che otterranno i cittadini. *((Applausi dal Gruppo LP e del senatore Carrara).*

FASSONE *(DS-U)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FASSONE *(DS-U)*. Signor Presidente, dichiaro l'astensione del Gruppo Democratici di sinistra-l'Ulivo. Ho infatti la sensazione che l'Aula abbia affrontato questa tematica con una certa leggerezza. Lo dico con il dovuto rispetto, ma con la preoccupazione che sia inevitabile.

Non so se ci rendiamo tutti conto degli effetti giganteschi che si produrranno per effetto dell'approvazione di questo provvedimento. Il ruolo del difensore sarà certamente diminuito: diventerà un mediatore, un trattativista nella maggior parte dei processi; diminuirà la collegialità, perché una gran quantità di processi che si dovrebbero celebrare davanti al giudice collegiale si celebreranno davanti al giudice monocratico; si esalterà il ruolo del Gip e del Gup; sparirà la pubblicità in tutti questi processi, che teoricamente possono rappresentare anche il 90 per cento del contenzioso penale; ma, soprattutto, si modificherà profondamente la tipologia dell'accertamento giudiziale.

La giustizia negoziata si preoccupa di minimizzare i costi giudiziari, la giustizia processuale di diminuire gli errori giudiziari. Il primo modello ci dice che gli accertamenti di polizia e di parte accusatoria vanno creduti; il secondo ci dice che vanno verificati. Il primo modello vive di accordi fra le parti; il secondo vive di conflitto fra le parti come regola per un miglior accertamento della verità.

Pur consapevoli di questa profondissima rivoluzione, quando il testo ci è arrivato dalla Camera, approvato con una sostanziale unanimità, il Gruppo dei Democratici di Sinistra, dopo attenta riflessione, decise di assecondarlo. Non siamo infatti insensibili all'esigenza che la giustizia abbia un cammino per quanto possibile rapido e concludente, anche se ciò ha dei costi, e abbiamo cercato di dare il nostro contributo con alcuni emendamenti migliorativi.

Apprezzo la sensibilità del relatore e del Governo nell'accogliere alcune modifiche che sicuramente renderanno un po' più razionale questo istituto di grande difficoltà; mi riferisco all'idoneità della sentenza di condanna a fare stato, sia pure limitatamente, nel processo civile, e quindi nel venire incontro alle istanze riparatorie della vittima, come pure all'accoglimento della dilatazione delle possibilità di confisca.

Purtroppo, strada facendo, il testo si è però implementato di innovazioni, che sono invece decisamente non condivisibili e temo produrranno contraccolpi non indifferenti. Da un lato, è stato attenuato il principio del

doppio binario, che la Camera aveva introdotto, individuando una disciplina più rigorosa per il patteggiamento allargato, cioè per quella «quantità» che stiamo introducendo. Dall'altro, e soprattutto, sono state improvvidamente introdotte materie del tutto estranee a questa tematica, come misure alternative e sanzioni sostitutive.

Da ultimo, è stata addirittura respinta la proposta di iscrivere nel casellario condanne di questa gravità, e io davvero mantengo tutte le mie riserve su tale rigetto.

Pertanto, la conclusione è quella che ho detto all'inizio: il nostro Gruppo, proprio perché si rende conto della necessità di un intervento in materia, non assume un atteggiamento decisamente contrario, ma non può non rimarcare l'occasione in qualche modo sprecata.

Se, come diceva Kierkegaard, bisogna vivere guardando avanti e capire voltandosi indietro, temo che non abbiamo fatto né l'una né l'altra cosa. *(Applausi dal Gruppo DS-U).*

MARITATI *(DS-U)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

MARITATI *(DS-U)*. Signor Presidente, per le ragioni esposte anche dal collega Fassone e per una mia profonda convinzione, secondo la quale alla crisi della giustizia il Parlamento deve dare una risposta complessiva in grado di soddisfare le esigenze della collettività, questo istituto, così formulato, non solo non è idoneo allo scopo, ma al contrario, produrrà una serie di malcontenti e di giustizie sostanziali. Considerato, inoltre, che non è stata accolta dalla maggioranza neppure la nostra richiesta (mi riferisco, in particolare, agli emendamenti del collega Manzione e sottoscritti dal senatore Calvi e da me medesimo) di garantire appieno la posizione della parte offesa, esprimo il mio voto contrario in dissenso dalla posizione del mio Gruppo di appartenenza.

DONATI *(Verdi-U)*. Signor Presidente, intervengo per chiedere che la votazione finale su questo provvedimento avvenga mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Donati, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, del disegno di legge nel suo complesso, nel testo emendato, con l'intesa che la Presidenza si intende autorizzata ad effettuare i coordinamenti che si rendessero necessari.

Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione). (Le operazioni di voto procedono a rilento).

Senatore Forlani, è sempre l'ultimo, dopo che è arrivato lei sappiamo che possiamo votare.

Proviamo a cambiare dispositivo di votazione, colleghi; oltre al fatto che già si arriva in ritardo, sorgono anche problemi.

Senatore Centaro, l'aspettiamo perché responsabilmente ha rinunciato a intervenire.

Ma se mettiamo la tessera capovolta, colleghi, dopo quasi due anni di Senato...

Dichiaro chiusa la votazione.

Il Senato approva *(v. Allegato B).*

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, comunico che la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi questa mattina, ha approvato alcune modifiche e integrazioni al calendario corrente e il nuovo calendario dei lavori fino al 20 febbraio.

In relazione al dibattito sulle linee della politica estera italiana, previsto per oggi pomeriggio a partire dalle ore 15, la Conferenza ha stabilito che, dopo le comunicazioni del Ministro degli affari esteri, seguiranno gli interventi dei senatori iscritti a parlare, per complessivi trenta minuti a Gruppo e quaranta minuti al Gruppo Misto. La discussione sarà quindi sospesa per riprendere in una data che sarà successivamente stabilita dalla Conferenza dei Capigruppo.

Per accordi intercorsi con la Camera dei deputati, la votazione per l'elezione di due componenti del Consiglio di giustizia tributaria avrà luogo nella seduta antimeridiana di domani. Per tale voto, a scrutinio segreto, è richiesta la maggioranza assoluta dei componenti del Senato.

La discussione del disegno di legge di ratifica dell'Accordo di Farnborough sull'industria europea della difesa è stata rinviata alla prossima settimana.

Dopo la discussione del decreto-legge sulle centrali termoelettriche, si passerà all'esame del disegno di legge collegato in materia di mercato del lavoro e quindi a ratifiche di accordi internazionali.

Tra gli argomenti di sindacato ispettivo previsti nella corrente settimana, oltre alle interpellanze sulla regolarizzazione dei lavoratori extracomunitari, sono state inserite l'interpellanza urgente del senatore Marino sulla dismissione di immobili demaniali, un'interrogazione dei senatori Salzano ed altri e le interpellanze sui recenti eventi alluvionali che hanno colpito il Molise.

Il calendario già previsto per la prossima settimana è stato integrato con l'esame della relazione della Giunta delle elezioni sull'elezione contestata in Emilia-Romagna (nella seduta antimeridiana di giovedì 6 febbraio) e con le altre relazioni della Giunta medesima in materia di insindacabilità.

Tra gli argomenti indicati dalle opposizioni sono state ricomprese la mozione dei senatori Fabris ed altri sul caso di due bambine italiane in Polonia e la mozione dei senatori Turroni ed altri sulla sicurezza ambientale dei trasporti marittimi.

Il calendario della prossima settimana potrà inoltre essere integrato con la pronuncia dell'Assemblea su un conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato.

La discussione del disegno di legge collegato in materia di biotecnologie è stata differita di due settimane. Oltre a tale provvedimento, nelle due settimane successive alla prossima (dall'11 al 20 febbraio) è previsto l'esame dei disegni di legge sull'istituzione di una Commissione d'inchiesta sui crimini nazifascisti, sulla modifica dell'articolo 27 e dell'articolo 51 della Costituzione, sulla tratta di persone, su attività trasfusionali ed emoderivati, nonché sulla delega in materia ambientale.

Infine, il calendario potrà essere integrato con le comunicazioni del Vice presidente del Consiglio dei ministri sull'attività della Convenzione europea.

Programma dei lavori dell'Assemblea, integrazioni

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi questa mattina con la presenza dei Vice presidenti del Senato e con l'intervento del rappresentante del Governo, ha adottato – ai sensi dell'articolo 53 del Regolamento – la seguente integrazione al programma dei lavori del Senato per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2003:

– Disegno di legge n. 255 – Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati.

Calendario dei lavori dell'Assemblea

PRESIDENTE. Nel corso della stessa riunione, la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari ha altresì adottato – ai sensi dell'articolo 55 del Regolamento, il calendario dei lavori dell'Assemblea per il periodo dal 29 gennaio al 20 febbraio 2003:

Mercoledì	29	»	*(antimeridiana)* (h. 9,30-13)
»	29	»	*(pomeridiana)* (h. 15-20)
Giovedì	30	»	*(antimeridiana)* (h. 9,30-15)
»	30	»	*(pomeridiana)* (h. 17-20)

– Seguito ddl n. 1577 – Modifica al codice di procedura penale in materia di applicazione della pena su richiesta delle parti *(Approvato dalla Camera dei deputati)*

– ddl n. 1910 – Decreto-legge n. 281, sulle centrali termoelettriche *(Presentato al Senato – scade il 22 febbraio)*

– Comunicazioni del Ministro degli Affari esteri sulle linee della politica estera italiana **(mercoledì 29 h. 15)**

– Votazione per l'elezione di due componenti del Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria *(votazione a scrutinio segreto a maggioranza assoluta dei componenti del Senato)* **(nella seduta antimeridiana di giovedì 30)**

– ddl n. 848-B – Collegato in materia di occupazione e mercato del lavoro *(approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (voto finale con la presenza del numero legale)*

– Ratifiche di accordi internazionali

– Interpellanze nn. 278 (Dato) e 280 (Angius), sulla regolarizzazione dei lavoratori extracomunitari *(Procedimento abbreviato ex articolo 156*-bis*, comma 3, del Regolamento)*

– Interpellanza nn. 287 (Marino ed altri) sulla dismissione di immobili demaniali *(Procedimento abbreviato ex articolo 156*-bis*, comma 3, del Regolamento)*

– Interpellanze sui recenti eventi alluvionali in Molise

– Interpellanze ed interrogazioni

Martedì	4	febbraio	*(antimeridiana)* (h. 10-13)
»	4	»	*(pomeridiana)* (h. 16,30-20)
Mercoledì	5	»	*(antimeridiana)* (h. 9,30-13)
»	5	»	*(pomeridiana)* (h. 16,30-20)
Giovedì	6	»	*(antimeridiana)* (h. 9,30-15)
»	6	»	*(pomeridiana)* (h. 17-20)

– ddl n. 1922 – Decreto-legge n. 2 in materia di tasse automobilistiche *(presentato al Senato – voto finale entro il 15 febbraio)*
– Seguito degli argomenti non conclusi
– ddl n. 1547 – Ratifica Accordo Industria europea della difesa *(Approvato dalla Camera dei deputati)*
– Seguito ddl n. 1396 – Collegato fiscale *(approvato dalla Camera dei deputati) (voto finale con la presenza del numero legale)*
– ddl n. 1599 – Collegato in materia di agricoltura *(Approvato dalla Camera dei deputati) (voto finale con la presenza del numero legale)*
– Doc. II, nn. 4 e 6 – Modifiche al Regolamento del Senato per l'istituzione della 14ª Commissione permanente *(voto finale a maggioranza assoluta dei componenti del Senato)*
– Documento III, n. 1 – Relazione Giunta elezioni su elezione contestata in Emilia Romagna **(nella seduta antimeridiana di giovedì 6)**
– Documenti in materia di insindacabilità
– ddl n. .... – Decreto-legge n. 282 in materia fiscale *(ove trasmesso dalla Camera dei deputati – scade il 22 febbraio)*
– **Argomenti indicati dalle opposizioni:**
  – Mozione n. 99 (Fabris ed altri) sulla vicenda di due bambine italiane in Polonia
  – Mozione n. 108 (Turroni ed altri) sulla sicurezza ambientale dei trasporti marittimi
– Mozione n. 98 (Iovene ed altri) sul commercio equo e solidale *(Procedimento abbreviato ex articolo 157, comma 3, del Regolamento)*
– Interpellanze ed interrogazioni

Gli emendamenti al disegno di legge n. 1922 nonchè al testo proposto dalla Giunta del Regolamento per i Doc. II, nn. 4 e 6 dovranno essere presentati entro le ore 19 di giovedì 30 gennaio. Il termine per la presentazione degli emendamenti al decreto-legge in materia fiscale sarà comunicato in relazione all'andamento dei lavori.

Il calendario sarà integrato con la pronuncia dell'Assemblea su un conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato.

Martedì	11	febbraio	*(antimeridiana)* (h. 10-13)
»	11	»	*(pomeridiana)* (h. 16,30-20)
Mercoledì	12	»	*(antimeridiana)* (h. 9,30-13)
»	12	»	*(pomeridiana)* (h. 16,30-20)
Giovedì	13	»	*(antimeridiana)* (h. 9,30-15)
»	13	»	*(pomeridiana)* (h. 17-20)

– Seguito degli argomenti non conclusi

– ddl nn. 1529-413 – Istituzione Commissione di inchiesta sui crimini nazifascisti *(Approvato dalla Camera dei deputati)*

– ddl n. 1472 – Modifica art. 27 Costituzione sulla pena di morte *(Approvato dalla Camera dei deputati) (voto finale con la presenza del numero legale)*

– ddl n. 1213-B – Modifica art. 51 Costituzione sulla rappresentanza elettorale *(Approvato dalla Camera dei deputati in seconda deliberazione – seconda deliberazione del Senato) (voto finale con la presenza del numero legale)*

– Interpellanze ed interrogazioni

Gli emendamenti ai disegni di legge nn. 1529-413 e 1472 dovranno essere presentati entro le ore 19 di giovedì 6 febbraio.

Martedì	18	febbraio	*(antimeridiana)* (h. 10-13)
»	18	»	*(pomeridiana)* (h. 16,30-20)
Mercoledì	19	»	*(antimeridiana)* (h. 9,30-13)
»	19	»	*(pomeridiana)* (h. 16,30-20)
Giovedì	20	»	*(antimeridiana)* (h. 9,30-15)
»	20	»	*(pomeridiana)* (h. 17-20)

– Seguito degli argomenti non conclusi

– ddl n. 1745 – Collegato in materia di biotecnologie *(Approvato dalla Camera dei deputati) (voto finale con la presenza del numero legale)*

– ddl n. 885 e connessi – Misure contro la tratta di persone *(Approvato dalla Camera dei deputati)*

– ddl n. 255 e connessi – Disposizioni in materia di attività trasfusionali ed emoderivati

– ddl n. 1753 – Delega in materia ambientale *(Approvato dalla Camera dei deputati) (voto finale con la presenza del numero legale)*

– Interpellanze ed interrogazioni

Gli emendamenti ai disegni di legge nn. 885 e 255 dovranno essere presentati entro le ore 19 di giovedì 13 febbraio; quelli al disegno di legge n. 1753 entro le ore 19 di martedì 18 febbraio.

Il calendario potrà essere integrato con le comunicazioni del Vice Presidente del Consiglio dei ministri sull'attività della Convenzione Europea.

Ripartizione dei tempi per la discussione
del disegno di legge n. 848-B
(Collegato lavoro)

(Totale h 10)

Relatore	45′
Governo	45′
Votazioni	2 h
AN	48′
UDC (CCD-CDU-DE)	38′
Dem. Sin.-L'Ulivo	1 h
F. I.	1 h 08′
Lega padana	31′
Margherita	44′
Misto	38′
Autonomie	28′
Verdi-L'Ulivo	27′
Dissenzienti	5′

Ripartizione dei tempi per la discussione
del disegno di legge n. 1547
(Ratifica industria europea della difesa)

(Totale h 8)

Relatore	30′
Governo	30′
Votazioni	3 h
AN	18′
UDC (CCD-CDU-DE)	14′
Dem. Sin.-L'Ulivo	37′
F. I.	22′
Lega padana	19′
Margherita	27′
Misto	23′
Autonomie	17′
Verdi-L'Ulivo	1 h *
Dissenzienti	5′

(*) In ragione del rilevante numero di emendamenti presentati al disegno di legge n. 1547, al Gruppo dei Verdi è stato attribuito un tempo superiore a quello effettivamente spettante in base ad una ripartizione proporzionale.

Ripartizione dei tempi per la discussione
del disegno di legge n. 1396
(collegato fiscale)

(Totale 10 h e 20′ escluse le dichiarazioni di voto finali)

Relatore	45′
Relatori di minoranza	20′
Governo	45′
Votazioni	2 h
AN	48′
UDC (CCD-CDU-DE)	38′
Dem. Sin.-L'Ulivo	1 h
F. I.	1 h 08′
Lega padana	31′
Margherita	44′
Misto	38′
Autonomie	28′
Verdi-L'Ulivo	27′
Dissenzienti	5′

Ripartizione dei tempi per la discussione
del disegno di legge n. 1599
(collegato agricoltura)

(Totale h 10)

Relatore	45′
Governo	45′
Votazioni	2 h
AN	48′
UDC (CCD-CDU-DE)	38′
Dem. Sin.-L'Ulivo	1 h
F. I.	1 h 08′
Lega padana	31′
Margherita	44′
Misto	38′
Autonomie	28′
Verdi-L'Ulivo	27′
Dissenzienti	5′

Ripartizione dei tempi per la discussione
del disegno di legge n. 1745
(collegato biotecnologie)

(Totale h 10)

Relatore	45′
Governo	45′
Votazioni	2 h
AN	48′
UDC (CCD-CDU-DE)	38′
Dem. Sin.-L'Ulivo	1 h
F. I.	1 h 08′
Lega padana	31′
Margherita	44′
Misto	38′
Autonomie	28′
Verdi-L'Ulivo	27′
Dissenzienti	5′

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute alla Presidenza una mozione, una interpellanza e interrogazioni, pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 15, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta è tolta *(ore 13,01).*

Licenziato per la composizione e la stampa dall'Ufficio dei Resoconti parlamentari alle ore 17,45

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Modifica al codice di procedura penale in materia di applicazione della pena su richiesta delle parti (1577)

EMENDAMENTO TENDENTE A PREMETTERE UN ARTICOLO ALL'ARTICOLO

01.100
MARITATI
Respinto

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. All'articolo 438 del codice di procedura penale il comma 2 è sostituito con il seguente:

"2. La richiesta da parte dell'imputato può essere formulata entro il termine previsto dal comma 3 dell'articolo 415-*bis* mediante deposito della richiesta nella cancelleria del pubblico ministero precedente.".

2. Al comma 3 dell'articolo 415-*bis* del codice di procedura penale, dopo le parole: "ad investigazioni del difensore," sono inserite le seguenti: "formulare la richiesta di giudizio abbreviato ai sensi dell'articolo 438,".

3. Nei procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, per i quali sia già trascorso il termine previsto dall'articolo 415-*bis* del codice di procedura penale, è fatta salva la facoltà di richiedere il giudizio abbreviato nella udienza preliminare sino a che non siano formulate le conclusioni ai sensi degli articoli 421 e 422 del codice di procedura penale».

ARTICOLO 1 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

Approvato con un emendamento

1. All'articolo 444 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dai seguenti:

«*1*. L'imputato e il pubblico ministero possono chiedere al giudice l'applicazione, nella specie e nella misura indicata, di una sanzione sostitutiva o di una pena pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero di una pena detentiva quando questa, tenuto conto delle circostanze e diminuita fino a un terzo, non supera cinque anni soli o congiunti a pena pecuniaria.

1-bis. Sono esclusi dall'applicazione del comma 1 i procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*, nonché quelli contro coloro che siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali e per tendenza, o recidivi ai sensi dell'articolo 99, quarto comma, del codice penale»;

b) dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:

«*3*-bis. La parte nel formulare la richiesta può altresì subordinarne l'efficacia alla concessione di una delle misure alternative alla detenzione previste dagli articoli 47, 47-*ter* e 50, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, e dall'articolo 94 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni. Se accoglie la richiesta, il giudice dispone una delle misure di cui al periodo precedente. Dopo che la sentenza è divenuta irrevocabile, la sentenza stessa è trasmessa dal pubblico ministero al magistrato di sorveglianza, nella cui giurisdizione la misura deve avere corso, che ne cura l'esecuzione. Anche dopo che la sentenza è divenuta irrevocabile si osservano, per quanto non diversamente stabilito, le disposizioni della citata legge 26 luglio 1975, n. 354, e l'articolo 94 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Resta ferma la competenza del tribunale di sorveglianza in materia di revoca dei benefici di cui al presente comma. Se il giudice ritiene che la misura non possa essere concessa, rigetta la richiesta.

3-ter. La decisione di rigetto di cui al comma 3-*bis*, non impedisce che l'istanza volta ad ottenere una delle misure di cui al medesimo comma sia riproposta dopo che è stata pronunciata sentenza irrevocabile».

EMENDAMENTI

1.1
CAVALLARO, DALLA CHIESA
Respinto

Sopprimere l'articolo.

1.100
ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI
Id. em. 1.1

Sopprimere l'articolo.

1.2
CAVALLARO, DALLA CHIESA
Le parole da: «*Sostituire*» a: «non supera» respinte; seconda parte preclusa

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.

1. Il comma 1, dell'articolo 444 del codice di procedura penale è sostituito dai seguenti:

"*1*. L'imputato e il pubblico ministero possono chiedere al giudice l'applicazione, nella specie e nella misura indicata, di una sanzione sostitutiva o di una pena pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero di una pena detentiva quando questa, tenuto conto delle circostanze e diminuita fino a un terzo, non supera tre anni.

1-bis. Sono esclusi dall'applicazione del precedente comma – quale che sia la misura di pena in concreto applicabile – i procedimenti per delitti di cui all'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*, nonchè quelli contro coloro che siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali e per tendenza, o recidivi ai sensi dell'articolo 99, quarto comma, del codice penale"».

1.3
CAVALLARO, DALLA CHIESA
Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.

1. Il comma 1, dell'articolo 444 del codice di procedura penale è sostituito dai seguenti:

"*1*. L'imputato e il pubblico ministero possono chiedere al giudice l'applicazione, nella specie e nella misura indicata, di una sanzione sostitutiva o di una pena pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero di una pena detentiva quando questa, tenuto conto delle circostanze e diminuita fino a un terzo, non supera quattro anni.

1-bis. Sono esclusi dall'applicazione del precedente comma – quale che sia la misura di pena in concreto applicabile – i procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*, nonchè quelli contro coloro che siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali e per tendenza, o recidivi ai sensi dell'articolo 99, quarto comma, del codice penale"».

1.4
CAVALLARO, DALLA CHIESA
Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.

1. Il comma 1, dell'articolo 444 del codice di procedura penale è sostituito dai seguenti:

"*1*. L'imputato e il pubblico ministero possono chiedere al giudice l'applicazione, nella specie e nella misura indicata, di una sanzione sostitutiva o di una pena pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero di una pena detentiva quando questa, tenuto conto delle circostanze e diminuita fino a un terzo, non supera cinque anni.

1-bis. Sono esclusi dall'applicazione del precedente comma – quale che sia la misura di pena in concreto applicabile – i procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*, nonchè quelli contro coloro che siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali e per tendenza, o recidivi ai sensi dell'articolo 99, quarto comma, del codice penale"».

1.101

ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI

Respinto

Al comma 1, lettera a)*, capoverso 1, sostituire le parole:* «cinque anni» *con le seguenti:* «tre anni».

1.102

FASSONE, CALVI, AYALA, MARITATI

Ritirato

Al comma 1, lettera a)*, sostituire il capoverso 1*-bis *con il seguente:*

«1-*bis.* Per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater,* nonchè nei confronti di coloro che sono dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, nonchè nei confronti dei recidivi ai sensi dell'articolo 99, quarto comma, del codice penale, quando sia chiesta l'applicazione di una pena detentiva superiore ai due anni, soli o congiunti a pena pecuniaria, l'applicazione della pena ai sensi del comma 1 è subordinata al fatto che l'imputato abbia eliminato o rimosso, se possibile, ogni conseguenza dannosa o pericolosa del reato, ovvero che abbia riparato interamente il danno».

1.103

FASSONE, CALVI, AYALA, MARITATI

Ritirato

Al comma 1, lettera a)*, sostituire il capoverso 1*-bis *con il seguente:*

«1-*bis.* Per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater,* nonchè nei confronti di coloro che sono dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, nonchè nei confronti dei recidivi ai sensi dell'articolo 99, quarto comma, del codice penale, l'applicazione della pena ai sensi del comma 1 è subordinata al fatto che l'imputato abbia eliminato o rimosso, se possibile, ogni conseguenza dannosa o pericolosa del reato, ovvero che abbia riparato interamente il danno».

1.104
IL RELATORE
Ritirato

Al comma 1, alla lettera a)*, al capoverso 1*-bis *dopo le parole:* «del comma 1» *inserire le seguenti:* «, qualora sia da infliggere una pena detentiva superiore a tre anni soli o congiunti a pena pecuniaria,».

1.105
FASSONE
Ritirato

Al comma 1, alla lettera a)*, al capoverso 1*-bis *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «, qualora sia da infliggere una pena detentiva superiore a due anni, soli o congiunti a pena pecuniaria».

1.500
MANZIONE
Respinto

Al comma 1, nel capoverso 1-bis *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «; in caso di pena detentiva superiore a due anni, l'applicazione della pena ai sensi del comma 1 è subordinata al fatto che l'imputato abbia riparato interamente il danno o che non permangano conseguenze dannose o pericolose del reato eliminabili da parte dell'imputato».

1.501
MANZIONE
Respinto

Al comma 1, nel capoverso 1-bis*, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «; in caso di pena detentiva superiore a due anni, l'applicazione della pena ai sensi del comma 1 è subordinata al fatto che non permangano conseguenze dannose o pericolose del reato eliminabili da parte dell'imputato o che questi abbia riparato interamente il danno o comunque, in entrambi i casi, che abbia ammesso la propria responsabilità».

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 1, lettera a), sopprimere il capoverso 1-bis.

1.106

FASSONE, CALVI, AYALA, MARITATI

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

1.107

FASSONE, AYALA, MARITATI

Ritirato

Al comma 1, lettera b)*, capoverso 3*-bis*, primo periodo sostituire le parole* «di una delle misure alternative alla detenzione previste dagli articoli 47, 47-*ter* e 50 comma 1» *con le parole:* «della misura alternativa alla detenzione prevista dall'articolo 50, comma 1» *e sopprimere le parole:* «e dall'articolo 94 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990 n. 309 e successive modificazioni»; *nel secondo periodo sostituire le parole:* «una delle misure» *con le parole:* «la misura»; *nel quarto periodo sopprimere le parole:* «e l'articolo 94 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990 n. 309».

Conseguentemente, nel capoverso 3-ter*, sostituire le parole:* «una delle misure» *con le seguenti:* «la misura».

1.108

FASSONE, AYALA, MARITATI

Respinto

Al comma 1, lettera b)*, capoverso 3*-bis*, primo periodo, sopprimere la cifra:* «47» *e le parole da:* «e dall'articolo 94» *sino alla fine del periodo e conseguentemente, nel terzo periodo, sopprimere le parole da:* «e l'articolo 94» *sino alla fine del periodo.*

1.109

FASSONE, CALVI, AYALA, MARITATI

Respinto

Al comma 1, alla lettera b)*, capoverso 3*-bis, *dopo il primo periodo inserire il seguente:* «L'imputato deve, a tal fine, allegare ogni utile documentazione atta a dimostrare l'esistenza dei requisiti di cui agli articoli citati».

1.110

FASSONE, CALVI, AYALA, MARITATI

Approvato

Al comma 1, lettera b)*, capoverso 3*-bis, *nel secondo periodo, dopo le parole:* «il giudice dispone» *inserire le parole:* «con separata ordinanza», *e dopo le parole:* «di cui al periodo precedente» *aggiungere le parole:* «,e qualora disponga la misura dell'affidamento in prova, l'ordinanza contiene le prescrizioni e le forme di controllo previste dall'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354 e dall'articolo 94 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309».

1.111 (testo 2)

FASSONE, CALVI, AYALA, MARITATI

Respinto

Al comma 1, lettera b)*, dopo il capoverso 3*-ter, *aggiungere il seguente:*

«3-*quater.* Il Governo emana, entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un regolamento, ai sensi dell'articolo 17 comma 2 della legge 23 agosto 1988 n. 400, con il quale disciplina gli aspetti procedurali della normativa di cui al comma 1, in coerenza, per quanto possibile, con le disposizioni di cui al capo VI del titolo I del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230».

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 1

1.0.100
FASSONE, CALVI, AYALA, MARITATI
Respinto

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis.*

1. Nel comma 1 dell'articolo 448 del codice di procedura penale, il secondo, terzo e quarto periodo sono sostituiti dai seguenti:

"Nel caso di dissenso da parte del pubblico ministero o di rigetto della richiesta da parte del giudice per le indagini preliminari, l'imputato, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, può rinnovare la richiesta, allegando eventuale nuova documentazione a sostegno dell'applicazione di una misura alternativa, o modificando la richiesta relativa alla medesima. La richiesta non è ulteriormente rinnovabile. Il giudice, se ritiene accoglibile la domanda, pronuncia immediatamente sentenza. Nello stesso modo il giudice provvede dopo la chiusura del dibattimento di primo grado, o nel giudizio di impugnazione, quando, relativamente a punti diversi dall'applicazione della misura alternativa, ritiene ingiustificato il dissenso del pubblico ministero o il rigetto della richiesta."».

ARTICOLO 2 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 2.
Approvato con un emendamento

1. All'articolo 445 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dai seguenti:

«*1.* La sentenza prevista dall'articolo 444, comma 2, quando la pena irrogata non superi i due anni di pena detentiva soli o congiunti a pena pecuniaria, non comporta la condanna al pagamento delle spese del procedimento né l'applicazione di pene accessorie e di misure di sicurezza, fatta eccezione della confisca nei casi previsti dall'articolo 240, comma 2, del codice penale. Salve diverse disposizioni di legge, la sentenza è equiparata a una pronuncia di condanna.

1-bis. Salvo quanto previsto dagli articoli 651 e 653, la sentenza prevista dall'articolo 444, comma 2, anche quando è pronunciata dopo la chiusura dal dibattimento, non ha efficacia nei giudizi civili o amministrativi».

b) al comma 2, dopo le parole «Il reato è estinto» sono inserite le seguenti: «, ove sia stata irrogata una pena detentiva non superiore a due anni soli o congiunti a pena pecuniaria,».

EMENDAMENTI

2.1

CAVALLARO, DALLA CHIESA

Respinto

Sopprimere l'articolo.

2.2

CAVALLARO, DALLA CHIESA

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

Art. 2. – 1. All'articolo 445 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

«*a)* al comma 1, dopo le parole: «La sentenza prevista dall'articolo 444 comma 2,» *sono inserite le seguenti:* «quando la pena irrogata non superi i due anni di pena detentiva,»;

b) al comma 2, dopo le parole: «Il reato è estinto» sono inserite le seguenti: «, ove sia stata irrogata una pena detentiva non superiore a due anni,»;

c) in fine, è aggiunto il seguente comma:

«Se vi è richiesta della parte civile, il giudice pronuncia sull'azione civile ai sensi degli articoli 538 e seguenti. Le disposizioni ed i capi della sentenza che statuiscono sugli interessi civili sono impugnabili ai sensi dell'articolo 573».

2.3

MAGISTRELLI

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

Art. 2. – 1. All'articolo 445 del codice di procedura penale è apportata la seguente modificazione:

«al comma 2, dopo le parole: "Il reato è estinto" sono inserite le seguenti: ", ove sia stata irrogata una pena detentiva non superiore a due anni,"».

2.4

MAGISTRELLI

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

Art. 2. – 1. All'articolo 445 del codice di procedura penale è apportata la seguente modificazione:

«al comma 1, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "La sentenza costituisce pronuncia di condanna».

2.100

ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI

Respinto

Al comma 1, lettera a), *capoverso 1, sostituire le parole:* «due anni», *con le seguenti:* «tre anni».

2.101

FASSONE, CALVI, AYALA, MARITATI

Approvato

Al comma 1, lettera a), *primo periodo, dopo le parole:* «dall'articolo 240», *sopprimere le parole:* «comma 2».

2.102
IL RELATORE
Ritirato

Al comma 1, lettera a), *al capoverso 1, sopprimere l'ultimo periodo e dopo il capoverso 1*-bis, *inserire il seguente:*

«1-*ter*. Salve diverse disposizioni di legge, la sentenza prevista dall'articolo 444, comma 2, è equiparata ad una pronuncia di condanna».

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 2

2.0.100
MARITATI
Respinto

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-*bis*.

All'articolo 591 del codice di procedura penale, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

"2-*bis*. Quando la sentenza impugnata è stata emessa ai sensi dell'articolo 444, comma 2, la inammissibilità è valutata da altro giudice dell'ufficio al quale appartiene quello che ha pronunciato la sentenza. La valutazione di inammissibilità comprende anche le cause di cui al comma 3 dell'articolo 606"».

ARTICOLO 3 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE IDENTICO ALL'ARTICOLO 3 APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 3.

Non posto in votazione (*)

1. Al comma 1 dell'articolo 629 del codice di procedura penale, dopo le parole: «delle sentenze di condanna» sono inserite le seguenti: «o delle sentenze emesse ai sensi dell'articolo 444, comma 2,».

(*) Approvato l'emendamento 3.100 (testo 2), interamente sostitutivo dell'articolo.

EMENDAMENTI

3.1

CAVALLARO, DALLA CHIESA

Respinto

Sopprimere l'articolo.

3.100 (testo 2)

FASSONE

Approvato

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3. – *1.* All'articolo 629 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-*bis.* La disposizione del comma 1 si applica anche alle sentenze pronunciate ai sensi dell'articolo 444, comma 2, nei casi previsti dalle lettere *b), c)* e *d)* dell'articolo 630"».

ARTICOLO 4 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 4.

Approvato

1. All'articolo 651 del codice di procedura penale, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

«*2*-bis. La sentenza penale irrevocabile prevista dall'articolo 444, comma 2, ha la medesima efficacia nei confronti del solo condannato nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno».

EMENDAMENTI

4.100
ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI
Respinto

Sopprimere l'articolo.

4.101
ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI
Respinto

Al comma 1, capoverso 2-bis, *sostituire la parola:* «condannato» *con la seguente:* «imputato».

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 4

4.0.100 (testo 2)
FASSONE, CALVI, AYALA, MARITATI
Respinto

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-*bis.*

1. All'articolo 168, comma 1, del codice penale, al numero 1) sostituire la parola: "commetta" con le altre: "riporti condanna per".

2. All'articolo 177, comma 1, secondo periodo, del codice penale la parola: "commette" è sostituita dall'altra: riporta condanna per".

3. All'articolo 93, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, la parola: "commette" è sostituita dalle altre: "riporta condanna per"».

ARTICOLO 5 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 5.

Approvato con un emendamento

1. Il primo comma dell'articolo 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Il giudice, nel pronunciare la sentenza di condanna, quando ritiene di dovere determinare la durata della pena detentiva entro il limite di due anni, può sostituire tale pena con quella della semidetenzione; quando ritiene di doverla determinare entro il limite di un anno può sostituirla anche con la libertà controllata; quando ritiene di doverla determinare entro il limite di sei mesi può sostituirla altresì con la pena pecuniaria della specie corrispondente».

2. Al primo comma dell'articolo 59 della legge 24 novembre 1981, n. 689, le parole: « due anni» sono sostituite con le seguenti: «tre anni».

EMENDAMENTI

5.100
FASSONE, CALVI, AYALA, MARITATI
Respinto

Sopprimere l'articolo.

5.101 (testo 2)
FASSONE, CALVI, AYALA, MARITATI
Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5. – *1.* I primi due commi dell'articolo 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, sono sostituiti dal seguente:

"1. Il giudice, quando ritiene di dover determinare la durata della pena detentiva entro il limite di un anno, può sostituire tale pena con la semidetenzione, ovvero con la libertà controllata, ovvero con la pena pecuniaria della specie corrispondente. La sostituzione della pena detentiva ha luogo secondo i criteri indicati dall'articolo 57. Per determinare l'ammontare della pena pecuniaria il giudice individua il valore giornaliero al

quale può essere assoggettato l'imputato, in ragione della condizione economica complessiva sua e del suo nucleo familiare, e lo moltiplica per i giorni di pena detentiva. Alla sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria si applica l'articolo 133-*ter* del codice penale"».

5.102

ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI

Respinto

Al comma 1, sopprimere le parole: «quando ritiene di doverla determinare entro il limite di sei mesi può sostituirla altresì con la pena pecuniaria della specie corrispondente».

5.103

IL RELATORE

Approvato

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. *L'articolo 60 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è abrogato».*

5.104

FASSONE

Id. em. 5.103

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. *L'articolo 60 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è abrogato».*

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 5

5.0.100 (testo 2)
FASSONE
Respinto

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-*bis*.

1. All'articolo 689 del codice di procedura penale, al comma 2, numero 5), dopo le parole: "previste dall'articolo 445" sono inserite le seguenti: "ove sia stata irrogata una pena detentiva non superiore a due anni, soli o congiunti a pena pecuniaria"».

ARTICOLO 6 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 6.

Approvato con un emendamento

1. Le disposizioni di cui agli articoli 445 e 651 del codice di procedura penale, come modificati dalla presente legge, non si applicano alle sentenze previste dall'articolo 444 dello stesso codice pronunciate prima della data di entrata in vigore della legge medesima.

2. L'imputato e il pubblico ministero, nella prima udienza utile successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, in cui sia prevista la loro partecipazione, possono formulare la richiesta di cui all'articolo 444 del codice di procedura penale, come modificato dalla presente legge, anche nei processi penali in corso di dibattimento nei quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, risulti decorso il termine previsto dall'articolo 446, comma 1, del codice di procedura penale, e ciò anche quando sia già stata presentata tale richiesta, ma vi sia stato il dissenso da parte del pubblico ministero o la richiesta sia stata rigettata da parte del giudice, e sempre che la nuova richiesta non costituisca mera riproposizione della precedente.

3. Su richiesta dell'imputato il dibattimento è sospeso per un periodo non inferiore a quarantacinque giorni per valutare l'opportunità della richiesta e durante tale periodo sono sospesi i termini di prescrizione e di custodia cautelare.

4. Le disposizioni dell'articolo 5 si applicano anche ai procedimenti in corso. Per tali procedimenti la Corte di cassazione può applicare direttamente le sanzioni sostitutive.

EMENDAMENTI

6.100

CAVALLARO, DALLA CHIESA

Respinto

Sopprimere l'articolo.

6.101

CAVALLARO, DALLA CHIESA

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6. – 1. L'imputato e il pubblico ministero, nella prima udienza utile successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, in cui sia prevista la loro partecipazione, possono formulare la richiesta di cui all'articolo 444 del codice di procedure penale, come modificato dalla presente legge, anche nei processi penali in corso di dibattimento nei quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, risulti decorso il termine previsto dall'articolo 446, comma 1, del codice di procedura penale».

6.102

IL RELATORE

Approvato

Al comma 2, dopo le parole: «l'imputato» *inserire le seguenti:* «o il difensore munito di procura speciale».

6.103

ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI

Respinto

All'inizio del comma 2, dopo le parole: «L'imputato e il pubblico ministero» *aggiungere le seguenti:* «nei processi nei quali sia ancora in corso il dibattimento di primo grado,».

6.104

ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI

Respinto

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Le disposizioni di cui all'articolo 5 si applicano a tutti i procedimenti nel corso dei quali non sia già stata pronunciata sentenza di appello».

6.105

IL RELATORE

Ritirato

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Nei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge le disposizioni degli articoli 53 e 59 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, come modificati dall'articolo 5 della presente legge, sono applicata direttamente anche dalla Corte di cassazione».

6.106

FASSONE, CALVI, AYALA, MARITATI

Respinto

Al comma 4, sopprimere il secondo periodo.

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 6

6.0.100
FASSONE
Precluso dalla reiezione dell'em. 1.111 (testo 2)

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-*bis*.

1. Le disposizioni di cui al comma 3-*bis* della lettera *b)* dell'articolo 1 entrano in vigore contemporaneamente all'entrata in vigore del regolamento previsto dal comma 3-*quater* della medesima lettera».

Allegato B

Integrazione alla dichiarazione di voto finale del senatore Borea sul disegno di legge n. 1577

Da un lato, l'equiparazione del patteggiamento alla sentenza di condanna non sarà, mai piena perché essa opera «nei confronti del solo condannato nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno»: si sventano così pericoli di patteggiamenti in frode degli interessi dei terzi, con la precostituzione di verità di comodo (meno sfavorevoli all'imputato patteggiante) che pregiudicherebbero la posizione di terzi attori in giudizi civili per responsabilità aquiliana. Non si dimentichi che vincoli sempre crescenti ci derivano dall'appartenenza all'Unione europea, e tra di essi vi è anche il rispetto di quella giurisprudenza in divenire che va formandosi anche in queste materie una volta riservate al dominio esclusivo degli Stati. Proprio il 19 settembre scorso a Lussemburgo l'Avvocato generale Damaso Ruiz-Jarabo ha presentato, dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea, le sue conclusioni nelle cause C-187/01 e C-385/01, nelle quali si propone ai giudici di dichiarare che il patteggiamento è conforme all'*acquis* di Schengen (ed alla possibilità di applicarvi l'articolo 54 della Convenzione applicativa) purché «non arrechi pregiudizio alla vittima e alle altre persone lese, eventualmente titolari dell'azione civile».

Dall'altro lato, si tratta comunque di assicurare che l'attività del Legislatore – in questa delicata materia «negoziale» – rispetti il principio di non cambiare le regole del gioco a gioco già in corso. Non si dimentichi che questo fu l'addebito che indusse la Corte costituzionale, con la sentenza 25 luglio 2002, n. 394, a ritenere l'incostituzionalità dell'articolo 10, comma 1, della legge n. 97 del 2001: «proprio per la già rilevata componente negoziale insita nell'istituto del patteggiamento, che esige una consapevole manifestazione di volontà dell'imputato ed impone di preservare la genuinità dell'accordo», attribuire retroattivamente al consenso prestato «l'ulteriore significato di una rinunzia alla difesa anche nel successivo procedimento disciplinare (...) non tanto ha violato una aspettativa generica e non titolata di permanente vigenza di una determinata disciplina legislativa (...) quanto ha leso un affidamento qualificato dal suo intimo legame con l'effettività del diritto di difesa nel procedimento disciplinare e quindi costituzionalmente protetto».

Ecco perché opportunissima è la previsione dell'articolo 6 comma 1, in virtù del quale qui viene preservata, in quanto indefettibile condizione della già intervenuta applicazione della pena su richiesta, la situazione normativa *quo ante*: le disposizioni di cui agli articoli 445 e 651 del codice di procedura penale, come qui modificati, non si applicano alle sentenze di patteggiamento pronunciate prima della data di entrata in vigore

della legge. Il cittadino vede così riconfermata la certezza del diritto, il legale non vede stravolto il calcolo costi-benefici prospettato all'imputato per indurlo a patteggiare, il magistrato può legittimamente ritenere che il suo *dictum* concluda la questione senza sgradevoli cascami non voluti.

Ma certo la sfida che queste modifiche pongono all'operatore giuridico non finisce qui; anzi è da qui che comincia: troppo spesso in passato una difesa lassista «si assestava» su ricostruzioni apodittiche della pubblica accusa, fondate su semplici elementi di prova, richiamate *per relationem* nella sentenza di patteggiamento. Troppo spesso l'attenzione massima era rivolta al *quantum* di pena, all'applicabilità o meno della sospensione condizionale della pena, alle pene accessorie. Ora non è più possibile limitarsi a questo bruto calcolo edittale: proprio mentre il disegno di legge apre nuovi margini negoziali, per certi versi inediti – come dimostra il nuovo comma 3-*bis* dell'articolo 444, che consente alla parte di subordinare l'efficacia della richiesta di patteggiamento alla concessione di una delle misure alternative alla detenzione previste dagli articoli 47, 47-*ter* e 50, comma 1, dell'Ordinamento penitenziario e dall'articolo 94 del Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti – la difesa è chiamata al compito più attento di meditare bene ogni parola della motivazione.

L'affermazione di responsabilità ricavata dal contesto motivazionale – magari incompleta, magari non supportata di adeguati mezzi di prova, magari assolutamente prodromica – potrebbe agevolmente tradursi in una «prova legale» vincolante nel giudizio civile contro il suo cliente. Ecco una sfida adeguata per il calibro professionale che si richiede alla classe forense del futuro: attenzione non minore alle parole che ai patti, cura per la stesura degli atti quanto meno pari a quella per i calcoli edittali. Perché anche da questo si può giudicare, nell'opinione pubblica, l'affidabilità del sistema giustizia e la garanzia di una maggiore certezza del diritto.

Sen. BOREA

Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO						ESITO
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont	Magg	
1	NOM.	Disegno di legge n. 1577. Emendamento 1.500,Manzione e altri	197	196	001	064	131	099	RESP.
2	NOM.	DDL n.1577. Em. 1.501, Manzione e altri	206	204	000	074	130	103	RESP.
3	NOM.	DDL n.1577. Em. 2.2, Cavallaro e Dalla Chiesa	194	193	001	067	125	097	RESP.
4	NOM.	DDL n.1577. Em. 6.103, Zancan e altri	200	198	004	064	130	100	RESP.
5	NOM.	DDL n.1577. Votazione finale	186	185	041	123	021	093	APPR.

F = Voto favorevole (in votazione palese)
C = Voto contrario (in votazione palese)
V = Partecipazione al voto (in votazione segreta)
A = Astensione
M = Senatore in congedo o missione
P = Presidente di turno
R = Richiedente la votazione e non votante
- Le votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate
- Ogni singolo elenco contiene fino a 22 votazioni
- Agli elenchi e' premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto il risultato, l'esito di ogni singola votazione

Seduta N. 0318 del 29-01-2003 Pagina 1

Totale votazioni 5

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 5				
	01	02	03	04	05
AGOGLIATI ANTONIO	C	C	C	C	F
AGONI SERGIO	C	C	C	C	F
ALBERTI CASELLATI MARIA ELISAB	C	C		C	F
ANDREOTTI GIULIO				A	
ANTONIONE ROBERTO	M	M	M	M	M
ARCHIUTTI GIACOMO	C	C	C	C	F
ASCIUTTI FRANCO	C	C	C	C	F
AYALA GIUSEPPE MARIA		F		F	
AZZOLLINI ANTONIO	C	C	C	C	F
BAIO DOSSI EMANUELA		F	F		
BALBONI ALBERTO	C	C	C	C	F
BALDINI MASSIMO	M	M	M	M	M
BARATELLA FABIO	F	F	F	F	
BASILE FILADELFIO GUIDO	C	C	C	C	F
BASSANINI FRANCO		F			
BASSO MARCELLO	F	F	F	F	A
BASTIANONI STEFANO	F	F	F		A
BATTAFARANO GIOVANNI VITTORIO	F	F	F	F	A
BATTAGLIA ANTONIO	C	C	C	C	F
BATTAGLIA GIOVANNI	F	F	F	F	C
BATTISTI ALESSANDRO				F	A
BEDIN TINO		F	F	F	
BERGAMO UGO	C	C	C	C	F
BETTA MAURO		F	F	A	A
BETTAMIO GIAMPAOLO	C	C	C	C	F
BEVILACQUA FRANCESCO				C	F
BIANCONI LAURA	C	C	C	C	F
BOBBIO LUIGI	C		C	C	F
BOBBIO NORBERTO	M	M	M	M	M
BOCO STEFANO		F			
BONATESTA MICHELE	F	C	C	C	A
BONAVITA MASSIMO		F	F		C

Seduta N. 0318 del 29-01-2003 Pagina 2

Totale votazioni 5

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 5				
	01	02	03	04	05
BONFIETTI DARIA	F	F	F		C
BONGIORNO GIUSEPPE	C	C	C	C	F
BOREA LEONZIO	C	C	C	C	F
BOSCETTO GABRIELE	C	C	C	C	F
BOSI FRANCESCO	M	M	M	M	M
BRIGNONE GUIDO	C	C	C	C	
BRUNALE GIOVANNI	F	F	F	F	
BRUTTI MASSIMO					A
BRUTTI PAOLO	F	F	F		C
BUCCIERO ETTORE	C	C	C	C	F
BUDIN MILOS	M	M	M	M	M
CALDEROLI ROBERTO	C	C	C	P	P
CALLEGARO LUCIANO	C	C	C	C	F
CALVI GUIDO	F	F	F		
CAMBER GIULIO	C	C	C	C	
CAMBURSANO RENATO	F	F	F	F	C
CANTONI GIAMPIERO CARLO	C	C	C	C	F
CARELLA FRANCESCO	F	F	F	F	C
CARRARA VALERIO	C	C	C	C	F
CARUSO ANTONINO	C	C	C	C	F
CASTAGNETTI GUGLIELMO	C	C	C	C	
CASTELLANI PIERLUIGI	F	F	F	F	A
CASTELLI ROBERTO	C	C	C	C	F
CAVALLARO MARIO			F	F	A
CENTARO ROBERTO	C	C	C	C	F
CHINCARINI UMBERTO	C	C	C	C	F
CHIRILLI FRANCESCO	C	C	C	C	F
CHIUSOLI FRANCO	F	F	F	F	
CICCANTI AMEDEO	C	C	C	C	F
CICOLANI ANGELO MARIA	C	C	C	C	F
CIRAMI MELCHIORRE	C	C	C		F
COLETTI TOMMASO					A

Seduta N. 0318 del 29-01-2003 Pagina 3

Totale votazioni 5

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 5				
	01	02	03	04	05
COLLINO GIOVANNI	C	C	C	C	F
COLOMBO EMILIO				F	A
COMINCIOLI ROMANO	C	C	C	C	F
COMPAGNA LUIGI	C	C	C	C	F
CONSOLO GIUSEPPE	C	C	C	C	F
CONTESTABILE DOMENICO	C	C		C	F
CORRADO ANDREA	C	C	C	C	F
CORTIANA FIORELLO	F	F	F	F	C
COSTA ROSARIO GIORGIO	C	C	C	C	F
COVIELLO ROMUALDO	F	F	F		A
COZZOLINO CARMINE	C	C	C	C	F
CREMA GIOVANNI	M	M	M	M	M
CRINO' FRANCESCO ANTONIO	C	C	C	C	
CURSI CESARE	M	M	M	M	M
CURTO EUPREPIO	C	C	C		F
CUTRUFO MAURO	M	M	M	M	M
D'ALI' ANTONIO	M	M	M	M	M
DALLA CHIESA FERNANDO (NANDO)	F	F	F	F	A
D'AMBROSIO ALFREDO	C	C	C	C	F
D'AMICO NATALE					A
D'ANDREA GIAMPAOLO VITTORIO	F	F			A
DANIELI FRANCO	M	M	M	M	M
DANIELI PAOLO	C	C	C	C	F
DANZI CORRADO	C	C			F
DEBENEDETTI FRANCO	F	F	F		
DE CORATO RICCARDO	C	C	C	C	A
DEGENNARO GIUSEPPE	M	M	M	M	M
DELL'UTRI MARCELLO	M	M	M	M	M
DELOGU MARIANO			C	C	F
DEL PENNINO ANTONIO				C	F
DEL TURCO OTTAVIANO	F	F	F		
DEMASI VINCENZO	C	C	C	C	F

Seduta N. 0318 del 29-01-2003 Pagina 4

Totale votazioni 5

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 5				
	01	02	03	04	05
DE PAOLI ELIDIO	F	F	F	F	C
DE RIGO WALTER	C	C	C	C	F
DETTORI BRUNO		F	F	F	A
DE ZULUETA CAYETANA	M	M	M	M	M
DI GIROLAMO LEOPOLDO	F	F	F	F	A
DINI LAMBERTO	P	P	P		
D'IPPOLITO VITALE IDA	C	C	C	C	F
DI SIENA PIERO MICHELE A.	F				
DONATI ANNA	F	F	F	F	C
D'ONOFRIO FRANCESCO	C				F
EUFEMI MAURIZIO	C	C	C	C	F
FABBRI LUIGI	C	C	C	C	F
FABRIS MAURO					A
FALCIER LUCIANO	C	C	C	C	F
FALOMI ANTONIO	F	F	F	F	
FASOLINO GAETANO	C	C	C	C	F
FASSONE ELVIO	F	F	F	F	A
FAVARO GIAN PIETRO	C	C	C	C	F
FEDERICI PASQUALINO LORENZO	M	M	M	M	M
FERRARA MARIO FRANCESCO	M	M	M	M	M
FILIPPELLI NICODEMO FRANCESCO					A
FIRRARELLO GIUSEPPE	C	C			
FLAMMIA ANGELO	F	F	F	F	C
FLORINO MICHELE	F	F	C	C	C
FORCIERI GIOVANNI LORENZO	M	M	M	M	M
FORLANI ALESSANDRO	C	C	C		F
FORMISANO ANIELLO	F	F			
FORTE MICHELE	C	C	C	C	F
FRANCO PAOLO	C	C	C	C	F
FRANCO VITTORIA	F	F	F	F	A
GABURRO GIUSEPPE	M	M	M	M	M
GARRAFFA COSTANTINO	F	F	F	F	A

Seduta N. 0318 del 29-01-2003 Pagina 5

Totale votazioni 5

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 5				
	01	02	03	04	05
GASBARRI MARIO		F	F		A
GENTILE ANTONIO	C	C	C	C	F
GIARETTA PAOLO				F	
GIOVANELLI FAUSTO	M	M	M	M	M
GIRFATTI ANTONIO	M	M	M	M	M
GIULIANO PASQUALE	C	C	C	C	
GRECO MARIO	M	M	M	M	M
GRILLO LUIGI	C				
GRILLOTTI LAMBERTO	C	C		C	F
GRUOSSO VITO	F	F	F	F	
GUASTI VITTORIO	C	C	C	C	F
GUBERT RENZO	M	M	M	M	M
GUBETTI FURIO	M	M	M	M	M
GUERZONI LUCIANO				F	
GUZZANTI PAOLO	M	M	M	M	M
IANNUZZI RAFFAELE	M	M	M	M	M
IERVOLINO ANTONIO	C	C	C	C	F
IOANNUCCI MARIA CLAUDIA	C	C		C	F
IZZO COSIMO	C	C	C	C	F
KAPPLER DOMENICO			C	C	F
LA LOGGIA ENRICO	M	M	M	M	M
LAURIA MICHELE	F	F	F		A
LAURO SALVATORE	C	C	C	C	F
LIGUORI ETTORE	F	F		F	
LONGHI ALEANDRO			F	F	C
MACONI LORIS GIUSEPPE	F	F	F	F	A
MAFFIOLI GRAZIANO	C	C	C	C	F
MAGISTRELLI MARINA	F	F	F	F	A
MAGNALBO' LUCIANO				C	F
MAGRI GIANLUIGI	C	C	C	C	F
MAINARDI GUIDO	C	C	C	C	F
MALAN LUCIO	C	C	C	C	F

Seduta N. 0318 del 29-01-2003 Pagina 6

Totale votazioni 5

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 5				
	01	02	03	04	05
MANCINO NICOLA	F	F	F	F	A
MANFREDI LUIGI	C	C	C	C	F
MANTICA ALFREDO	M	M	M	M	M
MANUNZA IGNAZIO	C	C	C	C	F
MANZELLA ANDREA	M	M	M	M	M
MANZIONE ROBERTO	F	F	F	F	
MARANO SALVATORE	C	C	C	C	F
MARINO LUIGI	F				C
MARITATI ALBERTO	F	F	F	F	C
MARTONE FRANCESCO	F	F		F	C
MASCIONI GIUSEPPE	F	F	F	F	C
MASSUCCO ALBERTO FELICE S.	C	C	C	C	A
MEDURI RENATO	C	C	C	C	F
MELELEO SALVATORE	C	C	C	C	F
MENARDI GIUSEPPE	C	C	C	C	F
MICHELINI RENZO	A	F	F	A	A
MINARDO RICCARDO	C	C	C	C	F
MODICA LUCIANO	F	F	F	F	A
MONCADA LO GIUDICE GINO	C	C	C	C	F
MONTALBANO ACCURSIO	F	F	F	F	
MONTI CESARINO	C	C	C	C	F
MONTICONE ALBERTO	F	F	F	F	C
MONTINO ESTERINO	F	F	F	F	A
MORANDO ANTONIO ENRICO			F		
MORO FRANCESCO	C	C	C	C	F
MORRA CARMELO	C	C	C	C	F
MUGNAI FRANCO	C	C	C	C	F
MULAS GIUSEPPE	M	M	M	M	M
MURINEDDU GIOVANNI PIETRO	F	F	F		
NESSA PASQUALE	M	M	M	M	M
NIEDDU GIANNI		F	F	F	
NOCCO GIUSEPPE ONORATO B.	C	C	C	C	F

Seduta N. 0318 del 29-01-2003 Pagina 7

Totale votazioni 5

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 5				
	01	02	03	04	05
NOVI EMIDDIO	C	C	C	C	F
OCCHETTO ACHILLE					C
OGNIBENE LIBORIO	C	C	C	C	F
PACE LODOVICO	C	C	C	C	F
PAGANO MARIA GRAZIA		F	F	F	
PALOMBO MARIO	M	M	M	M	M
PASCARELLA GAETANO	F	F	F	F	
PASINATO ANTONIO DOMENICO	C	C	C	C	F
PASSIGLI STEFANO				F	
PASTORE ANDREA	C	C	C	C	F
PEDRAZZINI CELESTINO	C	C	C	C	F
PEDRIZZI RICCARDO	C	C	C	C	F
PELLEGRINO GAETANO ANTONIO	C	C	C		
PELLICINI PIERO	M	M	M	M	M
PERUZZOTTI LUIGI	C	C	C	C	F
PESSINA VITTORIO	C	C	C	C	F
PETERLINI OSKAR		F			A
PETRINI PIERLUIGI	F	F		F	
PETRUCCIOLI CLAUDIO	F	F		F	A
PIANETTA ENRICO	C	C	C	C	F
PIATTI GIANCARLO	F	F	F	F	A
PICCIONI LORENZO	C	C	C	C	F
PILONI ORNELLA	F	F	F	F	
PIROVANO ETTORE	C	C	C	C	F
PIZZINATO ANTONIO				F	
PONTONE FRANCESCO	C	C	C	C	F
PONZO EGIDIO LUIGI	C	C	C	C	F
PROVERA FIORELLO	M	M	M	M	M
RAGNO SALVATORE		C	C	C	
RIGONI ANDREA	M	M	M	M	M
RIPAMONTI NATALE	F	F	F	F	
RIZZI ENRICO	M	M	M	M	M

Seduta N. 0318 del 29-01-2003 Pagina 8

Totale votazioni 5

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 5				
	01	02	03	04	05
ROLLANDIN AUGUSTO ARDUINO C.				A	A
RONCONI MAURIZIO	C	C	C	C	F
ROTONDO ANTONIO	F	F	F	F	C
RUVOLO GIUSEPPE	C	C	C	C	
SALERNO ROBERTO				C	F
SALINI ROCCO	C	C	C	C	F
SALZANO FRANCESCO	C	C	C	C	F
SAMBIN STANISLAO ALESSANDRO	C	C	C	C	F
SANZARELLO SEBASTIANO	C	C	C	C	F
SAPORITO LEARCO	C	C			
SCALERA GIUSEPPE					A
SCARABOSIO ALDO	C	C	C	C	F
SCHIFANI RENATO GIUSEPPE				C	F
SCOTTI LUIGI	C	C	C	C	F
SEMERARO GIUSEPPE	C	C	C	C	F
SERVELLO FRANCESCO	C	C	C		
SESTINI GRAZIA	M	M	M	M	M
SILIQUINI MARIA GRAZIA	M	M	M	M	M
SODANO CALOGERO	C	C	C	C	F
SODANO TOMMASO	F	F	F	F	C
SOLIANI ALBERTINA				F	A
SPECCHIA GIUSEPPE	C	C	C	C	F
STANISCI ROSA	F	F	F	F	
STIFFONI PIERGIORGIO	C	C	C	C	F
SUDANO DOMENICO	C	C	C	C	F
TAROLLI IVO	C	C	C	C	F
TATO' FILOMENO BIAGIO	C	C	C	C	F
TESSITORE FULVIO	F	F	F	F	A
TIRELLI FRANCESCO	C	C	C	C	F
TOFANI ORESTE	C	C		C	F
TOIA PATRIZIA			F		
TOMASSINI ANTONIO	M	M	M	M	M

Seduta N. 0318 del 29-01-2003 Pagina 9

Totale votazioni 5

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 5				
	01	02	03	04	05
TRAVAGLIA SERGIO	C	C	C	C	F
TREDESE FLAVIO	C	C	C	C	F
TUNIS GIANFRANCO	C	C	C	C	F
TURCI LANFRANCO				F	A
TURRONI SAURO	F	F	F	F	
ULIVI ROBERTO	C	C	C	C	F
VALDITARA GIUSEPPE	C	C	C	C	
VALLONE GIUSEPPE	F	F	F	F	
VANZO ANTONIO GIANFRANCO	C	C	A	C	F
VEGAS GIUSEPPE	M	M	M	M	M
VENTUCCI COSIMO	M	M	M	M	M
VERALDI DONATO TOMMASO	F	F	F	F	
VICINI ANTONIO	F	F	F	F	A
VISERTA COSTANTINI BRUNO	F	F	F	F	
VITALI WALTER	F				
VIVIANI LUIGI		F	F	F	
VIZZINI CARLO	C	C	C	C	F
ZANCAN GIAMPAOLO	F	F	F	F	C
ZANOLETTI TOMASO	C	C	C	C	F
ZAPPACOSTA LUCIO	C	C	C	C	F
ZICCONE GUIDO	C	C	C	C	F
ZORZOLI ALBERTO PIETRO MARIA	C	C	C	C	F

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Sen. FALOMI Antonio, BATTAGLIA Giovanni, BONAVITA Massimo, CALVI Guido, CORTIANA Fiorello, FILIPPELLI Nicodemo Francesco, FLAMMIA Angelo, GAGLIONE Antonio, LIGUORI Ettore, MARINO Luigi, MONTAGNINO Antonio Michele, MURINEDDU Giovanni Pietro, PIZZINATO Antonio, ROTONDO Antonio, VICINI Antonio
Modifiche alla tabella annessa al regio decreto 6 dicembre 1923, n. 2657, concernente le occupazioni alle quali non si applica la limitazione di orario (1958)
(presentato in data **28/01/03**)

Disegni di legge, presentazione di relazioni

A nome della 3ª Commissione permanente Aff. esteri

in data 28/01/2003 il Relatore FORLANI ALESSANDRO ha presentato la relazione sul disegno di legge:
«Ratifica ed esecuzione dello Scambio di lettere costituente un Accordo tra la Repubblica italiana ed il Regno dei Paesi Bassi sui privilegi e le immunita'degli ufficiali di collegamento presso l'Ufficio europeo di Polizia – EUROPOL- effettuato a Roma il 22 marzo 1999» (1755).

Governo, trasmissione di documenti

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha inviato, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la comunicazione concernente il conferimento dell'incarico di dirigente, nell'ambito del Ministero per i beni e le attività culturali, al professor Giovan Crisostamo Profita.

Tale comunicazione è depositata presso il Servizio dell'Assemblea, a disposizione degli onorevoli senatori.

Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti

Il Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei conti, con lettere in data 2, 7 e 13 gennaio 2003, ha trasmesso, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione sulla gestione finanziaria dei seguenti Enti:

Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS), per gli esercizi 2000 e 2001 (*Doc*. XV, n. 130). Detto documento è stato deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5ª e alla 11ª Commissione permanente;

Museo della Fisica e Centro Studi e Ricerche E. Fermi, per l'esercizio 2001 (*Doc*. XV, n. 131). Detto documento è stato deferito, ai sensi

dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5ª e alla 7ª Commissione permanente;

Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN), per l'esercizio 2001 (*Doc*. XV, n. 132). Detto documento è stato deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5ª e alla 7ª Commissione permanente;

Istituto nazionale per la ricerca scientifica e tecnologica sulla montagna (INRM), per l'esercizio 2001 (*Doc*. XV, n. 133). Detto documento è stato deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5ª e alla 7ª Commissione permanente;

Agenzia nazionale per la sicurezza del volo, per l'esercizio 2001 (*Doc*. XV, n. 134). Detto documento è stato deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5ª e alla 8ª Commissione permanente;

Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione (INRAN), per l'esercizio 1999 e 2000 (*Doc*. XV, n. 135). Detto documento è stato deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5ª e alla 9ª Commissione permanente.

Alle determinazioni sono allegati i documenti fatti pervenire dagli Enti suddetti ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della legge stessa.

Mozioni

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN. – Il Senato,

premesso che:

l'8 gennaio 2003 è stato concesso dal nostro Paese il permesso di sorvolo del territorio italiano ad aerei di forze alleate;

la concessione riguarda il sorvolo dello spazio aereo nazionale da parte di velivoli militari statunitensi ed eventuali scali nelle nostre basi per situazioni di emergenza;

tali velivoli, dopo essersi riforniti in basi spagnole, raggiungono le basi di dislocazione strategica in Medio Oriente, e tali trasferimenti dureranno alcune settimane;

appare evidente che tali velivoli potranno essere utilizzati per un attacco all'Iraq;

in caso di attacco all'Iraq il nostro Paese si troverebbe dunque, seppur indirettamente, coinvolto nel conflitto;

il ministro Martino ha dichiarato che l'autorizzazione al sorvolo e allo scalo non solo è permanente per tutti i Paesi NATO, ma è anche frutto di nuovi accordi siglati dopo l'11 settembre 2001;

non trattandosi di normale attività addestrativa di forze alleate, ma di vera e propria attività prebellica, per tali sorvoli ed eventuale uso delle basi italiane risulta inadeguata la semplice presa d'atto di una comunicazione di sorvolo da parte di un Paese alleato;

la presa d'atto di tale comunicazione degli Stati Uniti e la comunicazione stessa sono stati riferiti al Parlamento con grave ritardo ed in modo assolutamente irrituale, attraverso una lettera del Governo ai Presi-

denti delle Commissioni Difesa di Camera e Senato, per presunte ragioni legate a classificazioni di segretezza;

il coinvolgimento del nostro Paese in attività militari prebelliche o belliche necessita dell'autorizzazione delle Camere, considerata anche l'attuale delicatissima situazione internazionale,

impegna il Governo a ritirare l'autorizzazione al sorvolo dello spazio aereo nazionale ed all'uso delle nostre basi a velivoli militari che possono essere impiegati in azioni belliche contro l'Iraq e a non concedere l'uso delle nostre basi neanche per attività di scalo tecnico.

(1-00116)

Interpellanze

ZAPPACOSTA, SPECCHIA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'ambiente e per la tutela del territorio*. – Premesso che:

nei giorni scorsi in molte zone del Centro-Sud, ed in particolare nella provincia di Chieti, si sono abbattute straordinarie precipitazioni meteoriche, che hanno causato danni ingentissimi a cose e persone;

la situazione si va stabilizzando, ma le previsione meteorologiche prospettano altre abbondanti precipitazioni nelle zone già colpite;

i danni causati direttamente ed indirettamente dal maltempo hanno pregiudicato molti settori economici delle zone interessate, in particolar modo l'agricoltura,

si chiede di sapere:

se si ritenga di dichiarare lo stato di calamità naturale e di emergenza, al fine di promuovere interventi straordinari per il ristoro degli ingentissimi danni provocati dal maltempo;

se si ritenga opportuno promuovere iniziative volte ad affrontare in maniera complessiva la grave questione del dissesto idrogeologico.

(2-00297)

Interrogazioni

SODANO Tommaso. – *Al Ministro dell'ambiente e per la tutela del territorio*. – Premesso che:

nella interrogazione 3-00531 del 3 luglio 2002 si chiedeva al Ministro di predisporre eventualmente un nuovo accertamento di valutazione di impatto ambientale in considerazione degli elementi di gravissima compromissione ambientale che hanno caratterizzato il territorio di Acerra interessato alla costruzione dell'inceneritore;

nulla è stato predisposto per la bonifica dei siti contaminati, con discariche abusive e bidoni tossici rinvenuti in zone agricole;

permane il sequestro di pozzi ad uso irriguo perdurando il grave livello di inquinamento riscontrato;

la valutazione di impatto ambientale risale al 1999 ed esprime un parere favorevole definendo l'impianto di termovalorizzazione (inceneritore) da costruire nel comune di Acerra «non particolarmente evoluto da un punto di vista delle tecnologie utilizzate, un modo diplomatico per

non dire obsoleto, tanto è vero che il punteggio assegnato fu di soli 4,2 punti su un massimo di 10»;

sono passati 4 anni da allora con un peggioramento delle condizioni ambientali e le conseguenze dell'ulteriore inadeguatezza dell'impianto;

nonostante gli allarmi e le contestazioni popolari che hanno visto 20.000 cittadini manifestare per la città, nella giornata del 27 gennaio 2003 il Commissario di Governo aveva dato il via all'inizio dei lavori e solo le mobilitazioni spontanee dei cittadini hanno impedito che ciò avvenisse;

attualmente c'è un presidio democratico presso l'area interessata alla costruzione dell'inceneritore,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga di riferire sulla vicenda con urgenza nell'Aula del Senato.

(3-00834)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

MACONI, PILONI, PIZZINATO, PIATTI. – *Ai Ministri delle attività produttive e del lavoro e delle politiche sociali*. – Premesso che:

la Rimoldi opera da decenni nella produzione di macchine da cucire industriali che sono commercializzate in ogni paese del mondo;

questa impresa nei primi anni Novanta è passata sotto il controllo della Necchi di Pavia e la composizione dell'azionariato nel 2001 risultava così determinata: Necchi Spa 66 per cento, Archè Spa 14 per cento, Bianchi e Marè Spa 10 per cento, altre partecipazioni 2 per cento;

i mercati di riferimento sono: Italia, Centro America, India e aree limitrofe, Nord Africa ed ex Unione Sovietica;

l'azienda non ha concorrenti diretti nell'emisfero occidentale e ha prodotto nella sua storia un enorme numero di macchine (si stimano 200.000 le macchine ancora presenti nel mercato);

risulta molto rilevante il volume di affari collegato alla ricambistica originale, che può essere valutato intorno ai 10 milioni di euro l'anno;

l'azienda in passato occupava 2000 dipendenti e oggi circa 260, ai quali vanno aggiunti circa 400 lavoratori dell'indotto e della distribuzione commerciale;

sul finire del 2001 le scelte azzardate del gruppo Necchi sul piano produttivo e finanziario hanno prodotto il collasso finanziario della società;

il 18 ottobre 2002 la società è stata posta in liquidazione e il 15 dicembre 2002 è stata presentata la richiesta di concordato preventivo, tuttora al vaglio del Tribunale di Milano;

è necessario ricercare tutte le soluzioni utili per evitare la chiusura di un'attività produttiva che offre significative opportunità di mercato e che è caratterizzata da una elevata qualità del prodotto,

gli interroganti chiedono di sapere:

quali iniziative intenda assumere il Governo per garantire la continuità produttiva dell'azienda e per salvaguardare gli attuali livelli occupazionali;

se per raggiungere tale obiettivo non ritenga necessario ricorrere allo strumento della amministrazione straordinaria, su cui peraltro hanno già espresso il loro parere positivo la Regione Lombardia, la Provincia di Milano e tutte le amministrazioni locali interessate.

(4-03743)

MALABARBA. – *Al Ministro della difesa*. – Per conoscere, in relazione alla morte per probabile suicidio del cadetto Roberto Ciampa, avvenuta il 26 gennaio scorso nell'Accademia Militare di Modena dove negli anni scorsi si sono verificati altri due casi di suicidio, quali indagini siano state disposte circa le cause che possono avere determinato il tragico gesto. Ciò tenendo anche conto che i giovani ammessi all'Accademia vengono sottoposti a rigidi test psico-fisici e che, in particolare, il cadetto Ciampa proveniva dalla scuola militare della Nunziatella, dove pure gli allievi vengono sottoposti a test psico-fisici.

(4-03744)

PACE. – *Al Ministro dell'interno*. – Premesso:

che in data 9 maggio 2002 la Segreteria Provinciale Consap di Perugia, sindacato maggiormente rappresentativo della Polizia di Stato nella provincia, teneva una assemblea sindacale, debitamente autorizzata, presso il Commissariato di Pubblica Sicurezza «Città di Castello»;

che nel corso della suddetta assemblea sindacale, mentre il personale discuteva tutta una serie di problematiche esistenti presso quell'Ufficio, irrompeva il dirigente *pro tempore* dottor Piero Formalini assumendo un atteggiamento verosimilmente volto ad impedire, o comunque limitare, la legittima attività sindacale riconosciuta *ex* legge 121/81;

che il Questore di Perugia dottor Vincenzo Indolfi, immediatamente informato del grave accaduto, pur disponendo una inchiesta amministrativa, con la quale accertava l'esistenza di «alcune situazioni organizzative sulle quali è stata opportunamente richiamata l'attenzione del dirigente», nulla rilevava circa la condotta antisindacale operata dal dottor Piero Formalini, peraltro facilmente riscontrabile attraverso le dichiarazioni del personale presente all'assemblea,

si chiede di sapere:

se risponda al vero che il dottor Piero Formalini già in passato abbia dato luogo a discutibili condotte e per questo sia stato oggetto di una serie di provvedimenti amministrativi;

se risponda al vero che il predetto dottor Piero Formalini quel giorno, essendo in congedo straordinario per malattia, inspiegabilmente si trovava presso il Commissariato Città di Castello, anziché presso la propria abitazione in Perugia;

se risponda al vero che il Questore dott. Indolfi, nel caso in specie, nonostante le coincidenti versioni del personale presente all'assemblea, abbia omesso di disporre, *ex* articolo 4 del decreto del Presidente della Re-

pubblica 737/81, l'apertura di un procedimento disciplinare a carico del dott. Piero Formalini;

se risponda al vero che la Consap, in data 16 gennaio 2003, per tutelare le prerogative sindacali riconosciute per legge, abbia presentato formale ricorso presso il Tribunale Ordinario di Perugia – Sezione Lavoro – per la repressione della condotta antisindacale;

qualora tali fatti corrispondano al vero, quali provvedimenti si intenda adottare, con ogni urgenza, nei confronti dei responsabili per sanzionare comportamenti diretti ad impedire o limitare l'esercizio delle libertà sindacali riconosciute dalla legge di riforma dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza.

(4-03745)

CURTO. – *Al Ministro delle attività produttive*. – Premesso che:

nel porto di Brindisi vige un sistema di imprese legato alle attività portuali che opera in regime di sostanziale oligopolio;

ciò avviene anche perché il fattore di maggiore movimentazione commerciale e industriale, il carbone, viene gestito quasi interamente dall'Enel o da società dall'Enel stesso derivate;

l'Enel ha fino ad ora deciso in piena discrezionalità quando, come e a chi assegnare tali importanti quote di attività in totale dispregio di criteri improntati all'equità o all'economicità, o comunque oggettivi, decidendo quindi della sorte delle aziende e dei lavoratori operanti al loro interno;

tale atteggiamento ha peraltro probabilmente consentito, e ancora probabilmente consentirebbe, a vari soggetti di improvvisarsi quali interlocutori privilegiati dell'Enel stesso promettendo alle imprese escluse dagli appalti l'inserimento delle stesse nel circuito economico portuale brindisino;

considerato che dietro tale «disinteressata attività» si celerebbero interessi non facilmente definibili, ma sicuramente ipotizzabili,

l'interrogante chiede di conoscere quali iniziative il Governo intenda assumere perché l'Enel adotti nella concessione di lavori ed appalti criteri improntati alla massima trasparenza possibile, unica vera garanzia per una imprenditoria locale sino ad oggi mortificata a causa di una gestione delle attività Enel non priva di critiche e rilievi.

(4-03746)

GARRAFFA, MONTALBANO. – *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali, dell'economia e delle finanze e delle attività produttive*. – Premesso:

che i posti di lavoro a rischio, in Sicilia, superano le 20.000 unità e che tra queste, per circa 15.000, è certa la perdita dell'occupazione;

che la Ansaldo-Breda, che ha nella partecipata Finmeccanica l'azionista di riferimento controllato dal Ministero dell'economia, ha scelto di eliminare la dispersione geografica dismettendo lo stabilimento della IMESI di Carini (cittadina alle porte di Palermo);

che il gruppo Ansaldo-Breda ha già siglato un preliminare di accordo con la Keller-Elettromeccanica, dell'industriale Piero Mancini, il

quale in Sicilia controlla la fabbrica di materiale rotabile KeM e la società di installazioni telefoniche;

che la IMESI di Carini, nella quale lavorano 164 addetti di cui è nota la qualificata professionalità, ha realizzato materiale per le metropolitane di Boston, Atlanta, Lille ed i carri-navetta per il trasporto dei TIR nel tunnel sotto la Manica;

che lo stabilimento di Carini è stato realizzato con risorse della Regione Siciliana e la cessione di quella che era una società a partecipazione regionale al gruppo Ansaldo-Breda è avvenuta cedendo l'impianto a titolo gratuito al gruppo, facendo gravare peraltro sul bilancio regionale il costo di centinaia di operai transitati nella ex RESAIS;

rilevato:

che dopo la Fiat ed il preoccupante disimpegno del gruppo Enichem da Gela un'altra consistente porzione del sistema industriale siciliano rischia di uscire dall'Isola;

che la produzione dell'Ansaldo-Breda vive un florido momento avendo siglato accordi che prevedono commesse che impegneranno per parecchi anni il gruppo,

gli interroganti chiedono di sapere quali provvedimenti urgenti i Ministri in indirizzo intendano «mettere in campo» per scongiurare un'ulteriore marginalizzazione dell'industria siciliana ed evitare la trasformazione del sito in questione in centro commerciale che, se realizzato, porterebbe alla chiusura di centinaia di imprese piccole e medie a conduzione familiare, che nella periferia di una grande città rappresentano un punto fermo del sistema economico-sociale.

(4-03747)

PACE. – *Al Ministro dell'interno*. – Premesso:

che presso il Ministero dell'interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – opera da tempo la Direzione Centrale di Sanità;

che la Direzione del predetto servizio è demandata al Direttore Centrale professor Giuseppe Mantineo;

che alle dipendenze di tale Direzione vi sono alcune centinaia di medici che operano presso le sale mediche di ogni Questura d'Italia e presso diversi presidi centrali e periferici,

si chiede di sapere se risponda al vero:

che i trasferimenti siano gestiti attraverso criteri discrezionali a prescindere dall'anzianità di servizio e dalle professionalità maturate, in specie quelli per la sede, ambitissima, di Roma;

che nel dicembre 2001 siano stati trasferiti a Roma il medico principale capo, dottor Gianluca Buono, il medico capo, dottor Giuseppe Polino, il medico capo, dottoressa Marina Nurino, il medico capo, dottoressa Antonella Cozzi, il medico capo, dottoressa Daniela Giusti, il medico capo, dottoressa Pina Spingola, il medico capo, dottor Guido Fedele, il medico capo, dottoressa Maria Rosaria Stefanini;

che il medico principale, dottor Mario Manolfi, dalla data di nomina in servizio sia stato assegnato a Roma senza mai effettuare un solo giorno di servizio fuori sede;

che tali trasferimenti abbiano di fatto precluso, sinora, la possibilità, per molti medici altamente specializzati aventi diritto, di espletare servizio in Roma;

che per l'apertura del nuovo ambulatorio presso la sede disagevole di Spinaceto, anziché assegnare personale medico con minore anzianità in sede, si sia ritenuto di trasferirvi il medico capo, dottor Franco Mosca, responsabile dell'ambulatorio di fisiatria e traumatologia del Centro Clinico di Castro Pretorio, alle cui cure ricorrono quotidianamente decine e decine di operatori impiegati in servizi operativi;

che su iniziativa del dottor Mosca recentemente sia stata acquistata una nuova apparecchiatura destinata alle cure specialistiche dei traumi verificatisi in servizio;

che la nuova apparecchiatura, di ingente costo economico, rischi, a seguito del predetto trasferimento, di non poter essere pienamente utilizzata.

Si chiede inoltre di sapere:

quali provvedimenti si intenda adottare, con ogni urgenza, per tutelare la regolare ed efficiente attività del Centro Clinico di Castro Pretorio evitando un disorganico vuoto in un delicato settore;

quali provvedimenti si intenda altresì adottare per garantire nella gestione dei trasferimenti del personale medico della Polizia di Stato criteri di maggiore trasparenza.

(4-03748)

PACE. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso:

che il Commissariato Sezionale Coordinato «Vescovio» di Roma presenta gravi problemi di sicurezza dei luoghi di lavoro, con notevoli rischi per la salute del personale ivi operante oltre che della moltitudine di cittadini che ivi si recano quotidianamente per ragioni di pubblica sicurezza;

che la Consap (Confederazione Sindacale Autonoma di Polizia) più volte avrebbe sollecitato il dirigente *pro tempore* dott. Filippo Bertolami ad attivarsi, a norma di legge, per la risoluzione delle problematiche esistenti;

che in data 16 novembre 2002, su formale richiesta della Consap, il medico competente, dottor Mario Manolfi, avrebbe proceduto all'ispezione del suddetto luogo di lavoro, riscontrando gravi situazioni di pericolo per la salute del personale di Polizia e dei cittadini avventori;

che in data 19 dicembre 2002 la Segreteria provinciale Consap, nella persona del legale rappresentante Sig. Umile Bisignano, inoltrava alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma – Sezione Ambiente – formale esposto denuncia contro il predetto dott. Filippo Bertolami, asseritamente responsabile delle violazioni al decreto legislativo 626/94,

si chiede di sapere:

se risponda al vero che il predetto dott. Filippo Bertolami, anziché attivarsi, almeno dopo la suddetta ispezione, avrebbe denunciato all'Ufficio Gabinetto della Questura di Roma, con nota del 18 novembre 2002, il

presunto comportamento ostile del medico dottor Marco Manolfi, pur riconoscendo l'esistenza di gravi problematiche presso l'Ufficio in questione;

quali provvedimenti si intenda adottare nei confronti del dott. Filippo Bertolami per le presunte condotte omissive adottate di fronte a situazioni concretizzanti violazioni esplicite di legge.

(4-03749)

ANGIUS, DE ZULUETA, FALOMI, GASBARRI, MONTINO, SALVI. – *Al Ministro dell'interno*. – Premesso che:

la città di Genzano di Roma è stata teatro di una volgare gazzarra inscenata sabato 18 gennaio 2003 da alcuni appartenenti all'organizzazione denominata «Base Autonoma»;

gli appartenenti a detta organizzazione hanno ostentato atteggiamenti e pronunciato slogan di chiara provocazione e di aperta apologia del fascismo;

in questo preciso contesto sono state pronunciate parole offensive della memoria delle vittime delle Fosse Ardeatine, alcune delle quali genzanesi;

l'apologia del fascismo è reato penalmente perseguibile;

non appare essere stata svolta alcuna azione di raccolta di informazioni circa gli intendimenti dei promotori dell'iniziativa in parola allo scopo di verificare se autorizzarla o meno;

singolare, inadeguato e gravemente omissivo è stato il comportamento di taluni dirigenti delle Forze dell'Ordine che prima hanno autorizzato lo svolgimento del presidio neofascista e poi l'hanno tollerato pur in presenza di una esplicita violazione di una norma costituzionale;

nella decisione di autorizzare i neofascisti a disturbare la normale vita cittadina non sono intercorsi i contatti istituzionali con la civica amministrazione che, viceversa, ha tempestivamente segnalato a chi di dovere quanto sarebbe potuto accadere autorizzando il raduno sia pure di pochi esaltati;

grazie all'autocontrollo dei cittadini e al senso di responsabilità degli amministratori locali non vi sono stati episodi di violenza;

la pericolosità della organizzazione promotrice del raduno era indirettamente confermata dalla presenza di numerosi operatori delle Forze dell'Ordine;

grave appare il comportamento assunto da un consigliere del Comune di Genzano, appartenente ad Alleanza Nazionale, tale Fausto Scollo, messosi in evidenza guidando quei facinorosi armati di bastoni e catene;

nonostante si assistesse a quanto sopra rappresentato vi è stato chi, tra i dirigenti delle Forze dell'Ordine, ha voluto scambiare un atteggiamento inequivocabilmente squadristico per una innocente manifestazione di pensiero,

si chiede di sapere:

se si intenda procedere all'accertamento delle responsabilità in ordine alla ingiustificabile autorizzazione concessa ad una organizzazione i cui caratteri e le cui finalità non possono essere ignoti agli Uffici e alle Autorità di polizia;

come mai, nonostante ciò, l'autorizzazione al raduno neofascista sia stata comunque accordata;

se non ricorra la necessità di censurare quei comportamenti cedevoli che hanno lasciato spazio ad una vera e propria illegale manifestazione nostalgica;

se il reato di apologia del fascismo non sia perseguibile d'ufficio;

se non si ritenga che il comportamento rozzo del consigliere comunale di AN rivesta anche profili di incompatibilità con una carica istituzionale della Repubblica antifascista;

se quanto accaduto a Genzano di Roma non possa costituire utile insegnamento per evitare ad altri cittadini e ad altre località simili manifestazioni belluine convocate per glorificare il ventennio fascista e per seminare l'odio razziale.

(4-03750)

DE PAOLI. – *Al Ministro dell'economia e delle finanze*. – Premesso:

che l'interrogante, in data 18 aprile 2002, ha presentato un'interrogazione in merito al ricorso inoltrato dal sig. Gianfranco Mondinelli alla Commissione Tributaria di primo grado di Brescia avverso il silenzio-rifiuto dell'Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette di Brescia relativo all'istanza, presentata dal suddetto in data 19 settembre 1991, di rimborso di lire 13.389.000 per credito di imposta dell'ILOR per l'anno 1990;

che a tale interrogazione (4-02006) è stata data risposta dal Ministro dell'economia in data 12 novembre 2002;

che tale risposta si basa sul presupposto che il sig. Gianfranco Mondinelli abbia inoltrato la richiesta di rimborso in data 14 gennaio 1992 anziché 19 settembre 1991 e pertanto a termini scaduti;

che il signor Gianfranco Mondinelli è in grado di documentare la data certa del 19 settembre 1991 con ricevuta dell'ufficio postale e con numero di protocollo 91011419 dell'ufficio delle Imposte Dirette di Brescia,

si chiede di sapere se, alla luce di tale evidente e manifesto errore nel computo dei tempi effettuato dal Dipartimento per le Politiche Fiscali, non si ritenga opportuno intervenire al fine di un nuovo e sollecito esame del ricorso in questione.

(4-03751)